SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 luglio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 194

Ministero della pubblica istruzione

ORDINANZA 21 maggio 2001.

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001.

01A8012

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 195

MINISTERO DELL'INTERNO

190º Aggiornamento del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

01A7490

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della sanità in materia di prodotti fitosanitari nel primo trimestre 2001, di cui vengono pubblicate le etichette ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194.

01A6274

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso, n. 3: Lauretana, società per azioni, in Graglia (BI): Obbligazioni sorteggiate il 10 luglio 2001.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2001, n. 297.

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87 e 97 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-*bis*;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare gli articoli 14 e 19;

Visti gli articoli 11 e 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17, commi 14 e 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 1999;

Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;

Sentite, in data 22 settembre 2000, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e ritenuto di accogliere le proposte da esse formulate;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta dei Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. In attesa dei decreti di riordino del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il presente regolamento disciplina l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nonché quelli di segreteria dei Sottosegretari di Stato assegnati al dicastero.

Art. 2.

Uffici di diretta collaborazione

1. Sono Uffici di diretta collaborazione con il Ministro:

a) la Segreteria del Ministro;

b) il Gabinetto;

c) l'Ufficio legislativo;

d) il Servizio di controllo interno;

e) l'Ufficio stampa;

f) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

2. I titolari degli uffici di cui al comma 1, lettere da *a)* ad *e)* sono nominati dal Ministro con proprio decreto.

3. La Segreteria del Ministro e l'Ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro. Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa e riferisce al Ministro.

4. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dal comma 3, coordina l'attività degli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità.

Art. 3.

Funzioni degli Uffici di diretta collaborazione

1. La Segreteria del Ministro è composta dal Capo della Segreteria e dal Segretario particolare. Il Capo della Segreteria sovrintende alla cura degli uffici di segreteria del Ministro, provvede al coordinamento degli impegni e alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro. Il Segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nell'attività di collaborazione col Ministro per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo.

3. L'Ufficio legislativo cura le iniziative legislative e regolamentari del Ministero, segue l'andamento dei lavori parlamentari, le concertazioni e le intese necessarie con le altre amministrazioni, i rapporti con il Parlamento e le istituzioni comunitarie. Provvede, altresì, allo studio e alla progettazione normativa, alla consulenza giuridica e legislativa degli uffici del Ministero e cura, inoltre, avvalendosi dei competenti uffici dirigenziali generali, il contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale, l'organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle

norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, i rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato.

4. L'Ufficio stampa svolge compiti di diretta collaborazione con il Ministro, curando, tra l'altro, i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, promuove, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale.

5. Le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato curano la corrispondenza del Sottosegretario ed i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati, nonché ogni altro compito da questi affidato in ragione del suo incarico istituzionale.

Art. 4.

Servizio di controllo interno

1. Il Servizio di controllo interno, di seguito denominato servizio, svolge i compiti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e gli altri attribuitigli dalla legge.

2. Le attività di controllo interno sono attribuite ad esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. Uno dei componenti è scelto tra i dirigenti della prima fascia del ruolo unico. Ai componenti estranei alla pubblica amministrazione è corrisposto un emolumento omnicomprensivo, determinato all'atto della nomina ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. Il Servizio redige, con cadenza annuale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

4. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del Sistema informativo statistico unitario costituito presso il Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera *d),* comma 2, dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo.

5. Il Servizio, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

6. Al Servizio sono assegnati quattro dirigenti di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato e un apposito contingente costituito da un massimo di venti unità di personale. Si applicano i commi 1, secondo periodo, e 2, secondo periodo, e 4 dell'articolo 5.

Art. 5.

Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *d)* ed *f)*, è stabilito complessivamente in cento unità. In tale contingente possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché collaboratori estranei alla pubblica amministrazione in possesso di specifici titoli di studio e professionali, fra cui esperti e consulenti, da assumere previo provvedimento motivato con contratto a tempo determinato di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, il cui numero non può superare il venti per cento del contingente sopraindicato.

2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, sono individuati, presso gli uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di funzione di livello dirigenziale non generale in numero non superiore a otto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'articolo 5, commi 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e sono attribuiti anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e dai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti del ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

4. L'attribuzione degli incarichi ad esperti e consulenti estranei all'amministrazione, di cui al primo comma, è subordinata alla carenza o all'indisponibilità delle necessarie professionalità interne ed è disposta previa verifica di adeguata competenza, desumibile da specifici e analitici requisiti culturali e professionali, coerenti all'incarico da conferire.

Art. 6.

Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle

pubbliche amministrazioni, nonché fra docenti universitari, avvocati ed altri aperatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

3. Il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro è nominato fra operatori del settore dell'informazione iscritti nell'albo dei giornalisti, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, iscritte nel medesimo albo ed in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica. Ai fini della costituzione dell'ufficio stampa si applica la legge 7 giugno 2000, n. 150.

4. Il Capo della Segreteria particolare ed il Segretario particolare del Ministro, nonché i capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro o con i Sottosegretari interessati.

5. I capi degli uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Minisro, per la durata massima del relativo mandato governativo. I capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato ed i segretari particolari sono nominati su designazione dei sottosegretari interessati. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

6. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono incompatibili con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale, a carattere continuativo. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro, che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte. Per i dipendenti pubblici rientranti fra le categorie di cui al secondo comma si provvede in armonia con i regolamenti dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 7.

Trattamento economico

1. Al Capo di Gabinetto e al capo dell'Ufficio legislativo spetta un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato: *a)* per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero; *b)* per il capo dell'ufficio legislativo e per il responsabile del servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, in aggiunta al trattamento economico in godimento, è corrisposto un emolumento accessorio fino alla misura massima del trattamento accessorio spettante, rispettivamente, ai Capi dei Dipartimenti dei Ministero ed ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero.

2. Al Capo della Segreteria particolare ed al Segretario particolare del Ministro, ai Capi delle Segreterie dei sottosegretari di Stato, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, articolato in una voce retributiva rapportata alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Al Capo dell'Ufficio stampa del Ministro è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Ai capi degli uffici di cui al presente comma, dipendenti da pubbliche amministrazioni, in aggiunta al trattamento economico in godimento è corrisposto un emolumento accessorio fino alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali dell'amministrazione.

3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, sentite le organizzazioni sindacali e in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari

disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione. Tale trattamento, consistente in un emolumento da corrispondere mensilmente, è sostitutivo degli istituti retributivi per il lavoro straordinario, per l'incentivazione alla produttività e per la qualità della prestazione individuale. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

6. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo.

Art. 8.

Coordinamento degli Uffici di diretta collaborazione

1. Ferme restando le posizioni di autonomia funzionale previste dalla legge e dal presente regolamento, il coordinamento degli uffici di diretta collaborazione è attuato dal Capo di Gabinetto, che a tal fine può nominare uno o più Vice Capi di Gabinetto.

Art. 9.

Personale delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate al di fuori del contingente complessivo di cento unità di cui all'articolo 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 10.

Modalità della gestione

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può attribuire i relativi adempimenti ad un dirigente generale del Ministero.

Art. 11.

Norme transitorie e finali

1. Gli incarichi di funzione di livello dirigenziale previsti dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 5, comma 2, non comportano aumento dell'attuale dotazione organica del Ministero.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non possono derivare effetti di aumento della spesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Lavoro, foglio n. 391

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Si riporta il testo dell'art. 97 della Costituzione:

«Art. 97. — I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».

— Il testo del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con fun-

zioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Si riporta il testo degli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che hanno recepito, rispettivamente, gli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, abrogato dal medesimo decreto legislativo n. 165/2001:

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)* (Art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998). — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario *ad acta*, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p)* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità».

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)* (Art.19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998). — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonché il corrispondente trattamento economico.

Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*.

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'art. 24, comma 2.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.».

— Il testo degli articoli 11 e 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonché gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge e di coordinarle con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 dicembre 1997. A tal fine il governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai princìpi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorso quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale, atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione ed arbitrato; infine, la contestale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421; alla lettera *e)* le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

«2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti».

— Il testo dell'art. 17, commi 14 e 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è il seguente:

«Art. 17 *(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). — (Omissis).*

14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

(Omissis).

27. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente all'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate».

— La legge 3 aprile 1997, n. 94, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1997, n. 81, reca: «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità revisionali di base del bilancio dello Stato».

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1997, n. 195, reca: Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 maggio 1999, n. 121, reca: «Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del comitato di garanti».

— La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° luglio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 1999, n. 172, reca: «Linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza».

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 7 *(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro)*. — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193, reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Nota all'art. 4, comma 1:

— Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 è il seguente:

«Art. 6 *(La valutazione e il controllo strategico)*. — 1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un

organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione».

Nota all'art. 4, comma 2:

— Per il testo dell'art. 14, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come recepito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4, comma 4:

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 1989, n. 222 (V. errata-corrige *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1989, n. 229), reca: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è il seguente:

«Art. 7 *(Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri)*. — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del bilancio dello Stato.

2. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un apposito comitato tecnico scientifico e dell'osservatorio di cui al comma 3. Il comitato è composto da non più di sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri, uno in materia di metodologia della ricerca valutativa, gli altri nelle discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche. Si applica, ai membri del comitato, l'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ciascun membro non può durare complessivamente in carica per più di sei anni. Il comitato formula, anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.

3. L'osservatorio è istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è organizzato con decreto del Presidente del Consiglio. L'osservatorio, tenuto anche conto delle esperienze in materia maturate presso Stati esteri e presso organi costituzionali, ivi compreso il CNEL, fornisce indicazioni e suggerimenti per l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno, con riferimento anche, ove da queste richiesto, alle amministrazioni pubbliche non statali».

— Il testo del comma 2, lettera *d)*, dell'art. 1 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è il seguente:

«Art. 1 *(Princìpi generali del controllo interno)*. — *Omissis.*

2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti princìpi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":

(Omissis).

d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;».

Nota all'art. 5, comma 1:

— Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come recepito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5, comma 2:

— Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come recepito dall'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5, comma 2:

— Il testo del comma 6 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, (Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del comitato di garanti), è il seguente:

«Art. 5 *(Inserimento nel ruolo unico)*. — *Omissis.*

6. Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai dirigenti inseriti nel ruolo unico nel limite delle dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento incrementate da un numero di unità corrispondente agli altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento».

Nota all'art. 5, comma 3:

— Per il testo dell'art. 19, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come recepito dall'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 6, comma 3:

— La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione della pubbliche amministrazioni», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2000, n. 136.

Note all'art. 7, comma 1:

— Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come recepito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 19, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come recepito dall'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 7, comma 3:

— Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come recepito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 7, comma 5:

— Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come recepito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 10, comma 1:

— Per il testo dell'art. 14, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come recepito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

01G0356

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 11 aprile 2001, n. **298.**

Regolamento recante norme concernenti l'omologazione nazionale dei ciclomotori a due ruote, dei motocicli a due ruote e delle motocarrozzette per quanto attiene alla cellula di sicurezza, ai sistemi di ritenuta ed ai dispositivi atti a garantirne l'uso in condizioni di sicurezza.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, che, modificando l'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, di seguito indicato «Codice della strada», fissa la nuova disciplina dell'uso del casco protettivo per i conducenti dei veicoli a due ruote stabilendo esenzioni per i conducenti «di ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote purché dotati di cellula di sicurezza a prova di crash nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'uso del veicolo in condizioni di sicurezza», rinviando al regolamento la definizione dei requisiti tecnici della cellula di sicurezza, dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi di sicurezza;

Visti gli articoli 71 e 75 del «Codice della strada» che stabiliscono la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a emanare decreti in materia di caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei dispositivi di equipaggiamento nonché in materia di verifiche tecniche da effettuare sugli stessi ai fini di accertarne la idoneità alla circolazione stradale;

Visto l'articolo 53 del «Codice della strada» nel quale sono definiti i motoveicoli;

Espletata la procedura di informazione prevista in materia di norme e regole tecniche prevista dalla legge n. 317 del 21 giugno 1986, così come modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 26 febbraio 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota del 5 aprile 2001, n. DAGL1/1.1.4/31890/4.11.95);

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I ciclomotori i motocicli e le motocarozzette muniti di cellula di sicurezza, di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantirne l'utilizzo in condizioni di sicurezza da parte di conducenti privi di casco protettivo, sono soggetti ad omologazione nazionale da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, secondo le procedure stabilite dal decreto n. 94 del 16 gennaio 1995 a seguito dell'esito positivo degli accertamenti effettuati sulla base delle prescrizioni tecniche definite nell'allegato I al presente decreto.

2. L'omologazione nazionale di cui sopra è facoltativa ed è finalizzata ai soli aspetti concernenti l'utilizzazione dei veicoli elencati al precedente comma da parte di conducenti privi di casco e costituisce una appendice nazionale alla omologazione CE definita dalla direttiva del Consiglio 92/61/CEE recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994, oggi in armonizzazione obbligatoria.

Art. 2.

1. L'omologazione nazionale prevista all'articolo 1 è concessa a domanda del costruttore esclusivamente nel caso di ciclomotori a due ruote, di motocicli a due ruote e di motocarrozzette conformi alle prescrizioni tecniche stabilite nel decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva del Consiglio 92/61/CEE concernente la omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.

2. Ai fini della omologazione nazionale prevista all'articolo 1 possono essere accettate le certificazioni rilasciate o convalidate dalle autorità omologanti degli Stati membri della Unione europea e dei Paesi firmatari dell'Accordo sullo Spazio economico europeo sulla base di prove effettuate in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite nell'allegato I al presente decreto.

3. Le certificazioni di cui al precedente comma devono essere redatte in conformità al modello riportato nell'allegato II al presente decreto.

4. Per tutti gli altri aspetti concernenti le caratteristiche tecniche del veicolo fa fede l'atto di omologazione CE rilasciato in conformità alle disposizioni della direttiva 92/61/CEE.

Art. 3.

1. Sui certificati dei ciclomotori e sulle carte di circolazione dei motocicli e delle motocarrozzette conformi alle prescrizioni del presente decreto è annotata la dicitura «Veicolo dotato di cellula di sicurezza e sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza). Il conducente è esentato dall'uso del casco protettivo a condizione che indossi le cinture di sicurezza».

Art. 4.

1. L'adeguamento alla evoluzione tecnica delle norme stabilite negli allegati al presente decreto verrà disposto mediante atto amministrativo.

2. Gli allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 aprile 2001

p. *Il Ministro:* ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 218

ALLEGATO 1

1. *Generalità.*

1.1. *Campo di applicazione.*

Il presente allegato stabilisce le prescrizioni tecniche applicabili alla omologazione dei ciclomotori, dei motocicli a due ruote e delle motocarrozzette destinate al trasporto di persone, compresi nell'art. 1 della direttiva 92/61/CEE, conformi alle prescrizioni tecniche stabilite dalla stessa direttiva muniti di "cellula di sicurezza nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'uso del veicolo in condizioni di sicurezza".

1.2. *Finalità.*

Scopo delle norme stabilite nel presente allegato é quello di introdurre requisiti tecnici atti a definire le condizioni nelle quali i veicoli di cui al punto 1.1. possono garantire agli utilizzatori privi di casco un livello di protezione contro i traumi cranici equivalente a quello offerto dai caschi per motociclisti conformi al regolamento n. 22/05 della Commissione economica per l'Europa della Organizzazione delle Nazioni Unite, limitando a un livello accettabile i rischi connessi ad altri tipi di trauma a livello di torace e gambe che potrebbero essere originati dalla cellula di sicurezza e dai sistemi di ritenuta durante un incidente.

1.3. *Norme di riferimento.*

1.3.1. *Norme concernenti le procedure amministrative.*

Per il rilascio delle omologazioni di cui al presente decreto si fa riferimento alle procedure amministrative previste dai seguenti decreti:

a) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 16 gennaio 1995, n. 94 «Regolamento recante norme sulle procedure amministrative di omologazione dei veicoli a motori e dei loro rimorchi pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1995;

b) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994 che recepisce la direttiva 92/61/CEE in materia di omologazione dei veicoli a due o tre ruote pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 marzo 1994.

1.3.2. *Norme concernenti le procedure tecniche.*

Nel presente allegato, per quanto attiene agli aspetti tecnici, si fa riferimento alle seguenti norme:

a) Standard ISO - 13232 Edizione 1996;

b) direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/1979/CE recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 7 luglio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1997 concernente l'omologazione dei veicoli a motore per quanto attiene alla collisione frontale;

c) direttiva del Parlamento e del Consiglio 96/27/CE recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 29 agosto 1996 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 20 settembre 1996 concernente l'omologazione dei veicoli a motore per quanto attiene alla collisione laterale;

d) direttiva del Parlamento e del Consiglio 78/316/CEE come da ultimo modificata dalla direttiva 93/1991/CEE e 94/53/CE recepite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione dell'8 maggio 1995 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995 concernente la identificazione dei comandi, spie ed indicatori dei veicoli a motore;

e) direttiva del Parlamento e del Consiglio 97/24/CE in corso di recepimento, concernente la omologazione di alcune caratteristiche, componenti e sistemi dei veicoli a motore a due e tre ruote;

2. *Definizioni.*

Ai fini del presente allegato si definisce:

a) «Veicolo»: ogni ciclomotore a due ruote, ed ogni motociclo a due ruote con o senza carrozzetta laterale destinata al trasporto di passeggeri, definiti all'art. 1 della direttiva 92/61/CEE;

b) «Costruttore»: la persona fisica o giuridica responsabile di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione quale definita nel decreto 16 gennaio 1995, n. 94;

c) «Cellula di sicurezza»: una struttura solidale con il telaio del veicolo munita di dispositivi di ritenuta e di sistemi atti a limitare, per il conducente privo di casco, le conseguenze di un incidente a livello di lesioni della testa senza pregiudizio per gli altri segmenti corporali;

d) «Sistema di ritenuta»: un insieme di cinture, comprendente fibbia di sicurezza e sistemi di ancoraggio alla cellula di sicurezza, progettato per limitare il rischio di lesioni a chi lo indossa evitandone il movimento in caso di collisioni e di brusche decelerazioni;

e) «Dispositivo di sicurezza»: un dispositivo atto a prevenire ed impedire l'utilizzazione del veicolo nel caso in cui il conducente non indossi la cintura di sicurezza.

3. *Prescrizioni generali.*

3.1. La cellula di sicurezza deve essere progettata e realizzata in modo da ridurre al minimo il rischio di traumi ai conducenti e ai trasportati del veicolo in caso di collisione con una autovettura, di ribaltamento laterale del veicolo e di schiacciamento verticale della cellula di sicurezza.

3.2. Il veicolo allestito con cellula di sicurezza:

a) deve essere conforme a tutte le prescrizioni stabilite dalla direttiva 92/61/CEE;

b) deve superare le prove di collisione, le prove di ribaltamento laterale e la prova di deformazione del tetto della cellula che verranno di seguito descritte;

c) deve essere munito di idoneo dispositivo di sicurezza atto ad inipedirne l'uso nel caso in cui i sistemi di ritenuta non siano allacciati.

3.3. I sistemi di ritenuta e i relativi ancoraggi installati sul veicolo devono, di norma essere conformi alle prescrizioni stabilite negli allegati al capitolo 11 della direttiva 97/24/CE.

3.4. Le superfici vetrate eventualmente utilizzate nella cellula di sicurezza devono essere conformi alle prescrizioni stabilite nell'allegato I al capitolo 12 della direttiva 97/24/CE.

3.5. Le zone o gli elementi del veicolo nei quali, in fase di urto o nel caso di eiezione, è possibile un contatto con le braccia e le gambe del conducente, devono soddisfare i criteri stabiliti al capitolo 3 della direttiva 97/24/CE.

4. *Prove.*

4.1. *Prove di collisione.*

4.1.1. *Configurazioni di prova.*

Il veicolo deve essere sottoposto a tre prove di collisione corrispondenti alle tre seguenti configurazioni:

a) Configurazione ISO 143-9.8/0: veicolo fermo urtato lateralmente a 90º da autovettura: (definita al punto 4.3.1. dello standard ISO 13232-2);

b) Configurazione ISO 225. - 01/13.4 collisione frontale radente tra veicolo ed autovettura: (definita al punto 4.3.1. dello standard ISO 13232-2);

c) Configurazione ISO 413. - 0/13.4 - collisione frontale tra veicolo ed autovettura: (definita al punto 4.3.1. dello standard ISO 13232-2).

4.1.2. *Manichino antropometrico.*

4.1.2.1. Per la esecuzione delle prove di collisione descritte al precedente punto 4.1.1. si usa: il manichino antropometrico «HYBRID III» versione MATD definito nello standard ISO 13232-3.

4.1.2.2. Le prove di collisione devono essere effettuate con il manichino antropometrico preventivamente calibrato secondo le prescrizioni stabilite nello standard ISO 13232-3.

4.1.2.3. La prova è predisposta collocando il manichino antropometrico rappresentativo del conducente nel rispetto delle norme generali previste al punto 5.3. dello standard ISO 13232-6.

Peraltro, contrariamente a quanto previsto dallo standard ISO 13232-6, i manichini saranno privi di casco ma indosseranno le cinture di sicurezza che dovranno essere serrate con il minimo gioco possibile.

4.1.3. *Autovettura antagonista.*

L'autovettura antagonista impiegata per l'esecuzione delle prove definite al punto 4.1.1. dovrà essere predisposta in armonia con le prescrizioni del punto 5.2.1. della norma ISO 13232-6. Tuttavia, difformemente da quanto previsto nel punto 4.1. della norma ISO 13232-6, l'autovettura antagonista potrà non essere una Toyota Corolla a quattro porte model year 1988-1990, a condizione che risponda alle seguenti caratteristiche:

a) dovrà essere un modello 4 porte;

b) dovrà avere una massa di prova di 1200 kg ± 50 Kg;

c) dovrà essere conforme alle direttive n. 96/1979/CE e 96/27/CE.

4.1.4. *Predisposizione del veicolo in prova.*

Il veicolo in prova deve essere predisposto secondo le prescrizioni del punto 5.2.2. dello standard ISO 13232-6.

4.1.5. *Velocità di impatto.*

Le velocità di impatto relative alle configurazioni di prova definite al punto 4.1.2. Le velocità di impatto misurate immediatamente prima del contatto devono essere:

a) per la configurazione ISO 143-9.8/0 35,3 - km/h ± 1 km/h;

b) per la configurazione ISO 225-0/13.4 48,2 - km/h ± 1 km/h;

c) per la configurazione ISO 413-0/13.4 48,2 - km/h ± 1 km/h.

Tuttavia, in deroga alle prescrizioni di cui alle lettere *b)* e *c)*, per i veicoli aventi velocità per costruzione non superiore a 48,2 Km/h la prova verrà effettuata ad una velocità di impatto pari a 90% della velocità massima del veicolo ± 1 Km/h.

4.1.6. *Criteri biomeccanici.*

Nelle tre configurazioni di prova definiti nel punto 4.1.1. si misurano:

a) il criterio di prestazione della testa «HPC» definito nell'appendice 2 dell'allegato II alla direttiva 96/1979/CE;

b) il criterio di schiacciamento della parte superiore del torace «D_{Xus}», definito al punto 5.1.4 dello standard ISO 13232-5.

c) il criterio di viscosità della parte superiore del torace «V_{Cus}» definito al punto 5.1.6 dello standard ISO 13232-5.

4.1.7. *Metodo di misura.*

Le misure dovranno essere effettuate in armonia con le prescrizioni con lo standard ISO 13232-4.

4.1.8 *Valutazione dei risultati.*

Le prove di collisione si intendono superate se, nelle tre prove corrispondenti alle tre configurazioni definite al punto 4.1.1. effettuate nel rispetto delle prescrizioni fissate ai punti dal 4.1.2. al 4.1.7.:

a) le gambe del manichino non rivelano fratture;

b) i valori dei criteri biomeccanici indicati al punto 4.1.6 risultano:

$HPC \leq 1000$

$D_{Xus} \leq 50\,mm$

$V_{Cus} \leq 1{,}0\,m/sec$

4.1.9. *Prescrizioni riguardanti i sistemi di ritenuta.*

4.1.9.1. Il veicolo deve essere equipaggiato con un sistema di ritenuta atto a trattenere il manichino durante tutta la fase dell'incidente e ad evitare la possibilità di contatto con parti e sporgenze della cellula di sicurezza del veicolo non conformi alle prescrizioni del punto 3.5.

Di norma il sistema di ritenuta e gli ancoraggi devono essere conformi a quanto stabilito nel capitolo 11 della direttiva 97/24/CE che riguarda le cinture di sicurezza e gli ancoraggi dei motoveicoli a tre ruote con carrozzeria.

Tuttavia in considerazione della circostanza che le prescrizioni sopra citate riguardano veicoli diversi da quelli compresi nel campo di applicazione del presente allegato, sono ammesse talune deroghe.

4.1.9.2. Le deroghe sono correlate al fatto che il dispositivo di ritenuta, differentemente da quello concepito per i normali motoveicoli a tre ruote deve consentire una indossabilità più confortevole delle cinture in presenza di rollio e di accelerazione longitudinale più brusche derivanti da quelle alle quali sono assoggettati i conducenti di altre categorie di veicoli e deve assicurare la trattenuta del conducente anche in caso di urti laterali.

Le deroghe riguardano in particolare:

a) la soglia di sensibilità degli arrotolatori alle accelerazioni (g.lock) che non deve comunque superare il valore di 0,9 g;

b) la soglia di sensibilità angolare degli arrotolatori che non deve comunque superare il valore di 50°.

c) la configurazione delle cinture di sicurezza che potrà essere diversa da quelle previste nella direttiva 97/24/CEE. In tal caso, ferma restando la prescrizione della unicità del comando del dispositivo di rilascio (bottone rosso), qualora il dispositivo di rilascio agisca su due meccanismi operanti in parallelo, le forze necessane per l'azionamento di ciascun dispositivo devono restare nella norma, ma la forza complessiva non deve superare il valore di l2daN.

4.1.9.3. In caso di deroghe esse vanno annotate e giustificate nel certificato di cui all'allegato II del presente decreto.

4.1.10. *Prescrizioni riguardanti il dispositivo di sicurezza.*

4.1.10.1. Il dispositivo di sicurezza deve essere tale da non consentire la propulsione del veicolo se i dispositivi di ritenuta non sono allacciati e deve essere realizzato in modo tale che se durante la marcia del veicolo si verifica un malfunzionamento dei circuiti elettrici del dispositivo ovvero un azionamento involontario del comando di rilascio dei sistemi di ritenuta, il movimento del veicolo sia garantito fino al suo arresto.

4.1.10.2. Nel campo di visione del conducente deve essere ubicata una lampada spia che ricordi al conducente di indossare la cintura di sicurezza.

La spia in questione dovrà essere di intensità adeguata e deve soddisfare le prescrizioni contenute nell'appendice III figura *b* della direttiva del Consiglio 78/316/CEE, che concerne simboli e spie.

4.2. *Prova di ribaltamento laterale.*

4.2.1. *Finalità.*

Lo scopo di questa prova è accertare se, in caso di ribaltamento laterale del veicolo, la testa del conducente non entri in contatto con la superficie stradale e che nel caso in cui la testa entri in contatto con elementi protettivi predisposti all'interno della cellula di sicurezza per evitare tale contatto, il rischio di traumi cranici sia ridotto al massimo.

4.2.2. *Procedure di prova.*

Si effettua una prova di ribaltamento del veicolo nel quale è posizionato un manichino antropometrico EUROSID definito all'appendice 3 dell'allegato II alla direttiva 96/27/CE «collisioni laterali». Il ribaltamento laterale deve essere condotto in modo tale che la velocità della testa del manichino nella fase finale del ribaltamento risulti pari a 20 Km/h ± 2 Km/h.

La prova si considera effettuata con esito favorevole se una delle due condizioni appresso descritte è verificata:

a) nel caso in cui la cellula di sicurezza non preveda elementi protettivi atti a impedire il contatto tra testa del manichino e superficie stradale, la struttura della cellula ed i dispositivi di ritenuta siano tali che tale contatto non avvenga. Quanto sopra si accerta predisponendo nella probabile zona di contatto tra superficie stradale e testa la dima spessimetro definita al successivo paragrafo 4.2.3.3.1 coperta di uno strato di vernice e verificando che a ribaltamento completato nessuna macchia di vernice sia visibile nella testa del manichino;.

b) qualora la struttura della cellula di sicurezza sia munita di elementi protettivi tali da impedire il contatto diretto fra la testa del manichino e la superficie siradale, si applica il criterio «UPC» 1000 di cui ai precedenti punti 4.1.6 e 4.1.8.

4.2.3. *Preparazione della prova.*

4.2.3.1. *Predisposizione del veicolo.*

Sono possibili due alternative:

a) il veicolo in prova è posizionato in modo da assicurare la verticalità del suo piano longitudinale, con entrambe le ruote appoggiate su una superficie orizzontale e pulita che rappresenta la superficie stradale e che in seguito sarà chiamata semplicemente «superficie». Se ritenuto opportuno il veicolo verrà posizionato nel rispetto delle condizioni precedenti su una piattaforma sollevata rispetto alla «superficie»;

b) il veicolo è sospeso in modo tale che «il piano di contatto» definito al successivo paragrafo 4.2.4.1. risulti parallelo alla «superficie».

In entrambe le alternative la ruota anteriore deve essere bloccata nella posizione corrispondente alla marcia rettilinea e cioè con il mozzo perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo. Durante la prova le ruote devono essere bloccate con l'ausilio diretto o indiretto del sistema frenante. Nel caso in cui il manubrio si proietti al di fuori del «piano di contatto» occorre rimuoverlo o modificarlo in modo che sia esclusa la possibilità che esso entri in contatto con la «superficie».

Nel caso in cui il sedile sia regolabile esso deve essere disposto nelle posizioni di regolazione media.

4.2.3.2. *Predisposizione del manichino.*

La prova verrà predisposta collocando il manichino EUROSID rappresentativo del conducente nel rispetto delle norme generali previste al punto 5.3. dello standard ISO 13232-6. Peraltro contrariamente a quanto previsto dallo standard ISO 13232-6, il manichino sarà privo di casco ma indosserà le cinture di sicurezza che dovranno essere serrate con il minimo gioco possibile.

Nel caso in cui la installazione del manichino EUROSID nel veicolo in prova presenti particolari difficoltà, il laboratorio realizzerà il miglior compromesso tra possibilità di impiego del manichino e le prescrizioni dello standard ISO 13232-6.

In tal caso nel verbale di prova verrà evidenziato il problema e verrà descritta e giustificata la soluzione adottata per risolverlo.

4.2.3.3. *Apparecchiature di prova.*

4.2.3.3.1. *Dima spessimetro.*

Per determinare la distanza tra la testa ed il piano di contatto utilizzando la metodologia descritta al punto 4.2.2. *a)* verrà utilizzata una dima spessimetro dello spessore di 75 mm.

La dima verrà collocata in una zona tale che durante la esecuzione della prova sia esclusa la possibilità di contatti con elementi del veicolo e con altri segmenti corporali del manichino.

Prima di effettuare la prova la superficie del presumibile contatto della dima con la testa dovrà essere coperta di vernice allo scopo di rilevare l'avvenuto contatto tra la testa e la dima.

4.2.3.3.2. *Determinazione dello HPC.*

Nella prova effettuata secondo la metodologia descritta nel punto 4.2.2. *b)* si misurerà il valore dello HPC definito al precedente punto 4.1.6.

4.2.3.3.3. *Determinazione della velocità massima della testa.*

La velocità della testa al momento del contatto sarà calcolata in base ad una registrazione cinematografica ad alta velocità oppure mediante integrazione della componente dell'accelerazione secondo l'asse Y.

4.2.4. *Esecuzione della prova.*

4.2.4.1. *Metodo.*

Ai fini della prova si definisce come «piano di contatto» il piano solidale con il veicolo, tangente alla sua fiancata che, con il veicolo predisposto per la prova secondo le prescrizioni del punto 4.2.3.1., a ribaltamento avvenuto verrà a coincidere con la «superficie» definita al punto 4.2.3.1. *(a)*, dimodochè, la testa del manichino raggiunga la minima possibile distanza dal suolo.

La prova verrà effettuata in modo che:

a) il veicolo cada dalla posizione in cui è sospeso sulla fiancata per la quale é prevista la coincidenza tra «piano di contatto» e «superficie», ovvero

b) il veicolo cada traslando dalla apparecchiatura descritta nel punto 4.2.3.1. *b)* dall'altezza specificata al punto 4.2.4.2.

4.2.4.2. *Velocità della testa.*

Per effettuare la prova alla velocità prescritta, l'apparecchiatura di prova dovrà prevedere la possibilità di variare l'altezza di caduta in modo da realizzare la velocità di 20 km/h ± 2 km/h.

4.2.5. Per documentare la prova si utilizzerà una ripresa cinematografica ad alta velocità comprendente tutta la sequenza del movimento di caduta e dell'impatto.

4.3. *Prova di deformazione del tetto.*

4.3.1. *Finalità della prova.*

Scopo di questa prova è verificare che la rigidità del tetto della cellula di sicurezza sia tale da escludere, in caso di ribaltamento, contatti con la testa del conducente cinturato.

4.3.2. *Grandezze da misurare.*

Lo sforzo massimo rilevato durante la deformazione della parte superiore della cellula di sicurezza di un veicolo deve essere di almeno 22,2 kN nella fase di deformazione corrispondente ai primi 127 mm di schiacciamento. L'energia di deformazione della struttura assorbita dalla struttura della cella non deve superare il valore di 1,4 kJ, valore corrisponde ad un incremento lineare della forza da 0 a 22,2 kN durante la deformazione di 127 mm (vedi figura 2). Le strutture molto rigide che collassano dopo una deformazione minima non possono rispettare questi requisiti.

4.3.3. *Descrizione delle attrezzature per la prova di schiacciamento del tetto e delle modalità di esecuzione della prova.*

La attrezzatura necessaria per effettuare la prova di schiacciamento del tetto è illustrata nella figura 1.

4.3.3.1. *Predisposizione del veicolo.*

La parte del telaio del veicolo solidale col tetto della cellula di sicurezza deve essere fissata su una piattafonna orizzontale, piana e stabile piano di supporto) che eviti ogni possibilità di spostamento del veicolo durante la prova di deformazione (vedi figura 1).

Il fissaggio del telaio del veicolo sul piano di supporto deve riprodurre l'assetto normale del veicolo rispetto alla piattaforma e la struttura in prova deve essere fissata con supporti tali da garantire che un punto del telaio ubicato in prossimità del baricentro del veicolo, e l'inclinazione del telaio, del veicolo durante l'applicazione del carico restino praticamente invariate. Sono ammesse tolleranze rispettivamente di ± 10 mm e ± 3°.

Tutti i supporti devono essere ubicati al di sotto di un piano parallelo al piano di base che passi attraverso il punto H (punto di riferimento così come definito al punto 1.1. dell'allegato III, al capitolo 2 della direttiva n. 97/24/CE), con l'avvertenza che, laddove i sedili del veicolo siano regolabili in altezza, il punto H deve essere quello corrispondente alla posizione di regolazione più bassa.

Al di sopra del piano sopra definito possono essere ubicati solamente quegli elementi del veicolo che collaborano alla resistenza della struttura della cellula di sicurezza del veicolo (ad esempio: motore, sedili con schienale, carrozzeria ecc. ...).

4.3.3.2. *Piastra di schiacciamento.*

La pressione è applicata alla parte superiore della cellula di sicurezza mediante una piastra di schiacciamento, piana e parallela al piano di supporto, che trasla a velocità costante secondo un asse perpendicolare al piano di supporto.

La superficie della piastra di schiacciamento deve essere di dimensioni tali da circoscrivere la proiezione del tetto della cellula sul piano orizzontale anche a deformazione avvenuta.

4.3.3.4. *Esecuzione della prova.*

La velocità di traslazione della piastra di schiacciamento non deve superare i 0,013 m/s fino alla deformazione di 127 mm. La durata della prova non deve eccedere 120 s.

4.3.3.5. *Registrazione della prova.*

Durante la prova si procederà alla registrazione del diagramma forza/spostamento rilevato secondo l'asse perpendicolare alla piastra di schiacciamento.

Fig. 1 – Prova di deformazione del tetto: schema dell'apparecchiatura di prova

Fig. 2 – Prova di deformazione del tetto: diagramma forza/deformazione

ALLEGATO 2

Modello di certificazione delle prove effettuate su un ciclomotore a due ruote/motociclo a due ruote/motocarrozzetta (1), per quanto attiene alla cellula di sicurezza, ai sistemi di ritenuta ed ai dispositivi atti a garantirne l'uso in condizioni di sicurezza.

O. DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DEL LABORATORIO DI PROVA (0)

1. *Dati generali.*

1.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

1.2. Tipo e denominazione commerciale: ....

1.3. Numero della omologazione CE: ....

1.4. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:........

1.4.1. Posizione della marcature: ....

1.5. Categoria del veicolo: ciclomotore a 2 ruote/motociclo/motocarrozzetta (1).

1.6. Nome e indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

2. *Risultati delle verifiche e prove.*

2.1. Prove di collisione.

2.1.1. Configurazione ISO 143-9.8/0

	Motociclo	Autovettura
Numero della omologazione CE		
Tipo		
Massa	Kg	Kg
Velocità	n.n	Km/h
Abbigliamento del manichino		
Descrizione del sistema di ritenuta		
Tipo manichino	MATD	
Valore misurato dello HPC		
Valore misurato del Dx us	mm	
Valore misurato del VC us	m/s	
Le gambe del manichino sono rimaste integre	SI/NO (1)	

2.1.2. Configurazione ISO 225-0/13.4

	Motociclo	Autovettura
Numero della omologazione CE		
Tipo		
Massa	Kg	Kg
Velocità	Km/h	n.n
Abbigliamento del manichino		
Descrizione del sistema di ritenuta		
Tipo manichino	MATD	
Valore misurato dello HPC		
Valore misurato del Dx us	mm	
Valore misurato del VC us	m/s	
Le gambe del manichino sono rimaste integre	SI/NO (1)	

2.1.3. Configurazione ISO 413-0/13.4

	Motociclo	Autovettura
Numero della omologazione CE		
Tipo		
Massa	Kg	Kg
Velocità	Km/h	n.n
Abbigliamento del manichino		
Descrizione del sistema di ritenuta		
Tipo manichino	MATD	
Valore misurato dello HPC		
Valore misurato del Dx us	mm	
Valore misurato del VC us	m/s	
Le gambe del manichino sono rimaste integre	SI/NO (1)	

2.1.4. Annotazioni (1) . . . .

2.1.4.1. Il manichino è stato posizionato conformemente/non conformemente (1) alle prescrizioni dello standard ISO 13232- 6 punto 5.3 . . . .

2.1.4.2. In caso di non conformità esporre il problema e giustificare le difformità . . . .

2.1.4.3. Altre ed eventuali . . . .

2.2. *Sistemi di ritenuta ed ancoraggi.*

2.2.1. Sistemi di ritenuta.

2.2.1.1. Descrizione . . . .

2.2.1.2. Conformi/non conformi (1) alle prescrizioni del capitolo 11 della direttiva n. 97/24/CE.

2.2.1.2.1. In caso di conformità annotare gli estremi di omologazione . . . .

2.2.1.2.2. In caso di non conformità, annotare le difformità riscontrate e la loro giustificazione (vedi allegato I, punto 4.1.9.3.) . . . .

2.2.2. Ancoraggi: descrizione . . . .

2.2.2.1. Ubicazione.

2.2.2.2. Conformi/non conformi (1) alle prescrizioni del capitolo 11 della direttiva n. 97/24/CE.

2.2.2.3. In caso di non conformità annotare le difformità riscontrate e la loro giustificazione (vedi allegato I, punto 4.1.9.3) . . . .

2.3. *Sistema di sicurezza.*

2.3.1. Descrizione del principio di funzionamento . . . .

2.3.2. Lampada spia indicare solo la conformità al punto 4.1.10.2. dell'allegato I.

2.4. *Superfici vetrate.*

Se presenti indicare gli estremi di omologazione CE.

2.5. *Prova di ribaltamento.*

2.5.1. La cellula di sicurezza è provvista/non provvista (1) di elementi protettivi atti ad impedire il contatto testa-superficie stradale.

2.5.2. Prove effettuate secondo la alternativa *a)/b)* (1) del punto 4 .2.3.1. dell'allegato I.

Velocità effettiva della testa del manichino .... Km/h.

Alternativa *a)* (1) - Veicolo sprovvisto di elementi protettivi della testa prova effettuata con dima spessimetro (vedi punto 4.2.2.2. *a)* dell'allegato I) (1). Esito favorevole SI/NO (1).

Alternativa *b)* (1) - Veicolo provvisto di elementi protettivi della testa prova effettuata con manichino Eurosid (vedi punto 4.2.2.2. *b)* dell'allegato I) (1).

Valore dello HPC misurato.

2.5.3. Annotazioni:

Descrizione della cellula indicando le eventuali zone imbottite con elementi dissipatori di energia vedi allegato I, punto 3.5. ....

Il manichino è stato posizionato conformemente/non conformemente (1) alle prescrizione del punto 4.2.3.2. dell'allegato I.

In caso di non conformità esporre il problema e giustificare le difformità.

2.6. *Prova di deformazione del tetto.*

Durata della prova .... s

Indicare il valore della forza massima misurata i primi 127 mm di schiacciamento .... KN

Indicare l'energia dissipata dalla struttura della cellula durante la prova .... KJ.

ALLEGATI:

1) Disegno e fotografie della cellula di sicurezza.

2) Schema ancoraggi cinture di sicurezza (con indicazione del punto H).

3) Schema dei sistemi di ritenuta (con indicazione del punto H).

Nel caso di cinture di sicurezza non conformi alle prescrizioni del punto 4.1.9.3 dell'allegato I vanno allegati i verbali delle prove effettuate sui dispositivi di ritenuta e le annotazioni apposte sui vari sub componenti (cinture, fibbia/e, arrotolatori, ecc.).

4) Schema della cellula di sicurezza comprendente la indicazione del punto H, della traccia del piano orizzontale passante per il punto H (nel caso di sedile regolabile in altezza: quello corrispondente alla regolazione più bassa) nonché gli eventuali elementi protettivi della testa.

In base all'esito delle prove effettuate si rilascia il presente certificato. Firma del responsabile del laboratorio.

Data

Convalida della Autorità omologante dello Stato membro della U.E. ovvero del paese firmatario dello SEE dove ha sede il laboratorio di prova (0).

---

(0) Solo nel caso in cui non si tratti di Centro prove di autoveicoli del Ministero dei trasporti e della navigazione.

(1) Cancellare la dicitura inutile.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— La legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante: «Interventi nel settore dei trasporti» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 1999, n. 294.

— La legge 21 giugno 1986, n. 317, recante: «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 1986, n. 151.

— Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Il decreto ministeriale dei trasporti e della navigazione 16 gennaio 1995, n. 94, concernente: «Regolamento recante norme sulle procedure amministrative di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 1995, n. 76.

Nota all'art. 2:

— Il decreto ministeriale 5 aprile 1994, recante: «Recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/61 del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1994, n. 99.

01G0355

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 luglio 2001.

Approvazione dei modelli di certificati per la richiesta e la determinazione del contributo erariale da attribuire alle unioni di comuni ed alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali secondo i criteri definiti dal decreto del Ministero dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione dei contributi statali ai comuni derivanti da procedure di fusione, alle unioni di comuni ed alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali;

Visto l'art. 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale secondo il quale entro il termine del 30 settembre dell'anno di prima istituzione delle unioni, di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e le comunità montane trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla certificazione di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto, per l'attribuzione del contributo statale entro il 31 ottobre dello stesso anno;

Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale il quale prevede che le unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali trasmettono apposita certificazione relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi conferiti in gestione associata, al fine di determinare la quota parte del contributo statale ad esse spettanti;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 5 in forza del quale, in sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi

comunali alle comunità montane o di variazione del numero degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso le unioni di comuni e le comunità montane entro il termine di cui all'art. 2, comma 6, apposita certificazione al fine di ottenere il contributo statale;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 5 che demanda ad apposito decreto del Ministero dell'interno la definizione dei modelli per le certificazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 5;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il modello di certificato di cui all'allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale le unioni di comuni costituitesi a decorrere dal 1° gennaio 2001 e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali conferite a decorrere dal 1° gennaio 2001 indicano i servizi esercitati in forma associata e attestano, complessivamente, le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate in relazione ai predetti servizi da ciascuno dei comuni interessati, così come desunte dall'ultimo rendiconto approvato. Per i servizi di cui non si dispongono di dati finanziari desumibili dai rendiconti, gli enti interessati indicano elementi di previsione negli appositi prospetti delle spese correnti e delle spese in conto capitale corredati da specifica relazione esplicativa, in modo analitico, dei dati stessi. Le certificazioni devono riferirsi ai servizi effettivamente gestiti in forma associata.

Art. 2.

È approvato il modello di certificato di cui all'allegato *B*, che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale le unioni di comuni e le comunità montane che già percepiscono il contributo statale da data anteriore all'anno 2001 attestano eventuali variazioni intervenute in ordine al numero dei comuni che costituiscono le unioni ed in ordine al numero dei servizi gestiti dalle stesse unioni e dalle comunità montane.

Per gli ulteriori servizi conferiti in gestione associata a decorrere dal 1° gennaio 2001 e per i nuovi comuni che sempre a decorrere dalla predetta data hanno aderito alla gestione associata dei servizi, le unioni di comuni e le comunità montane attestano, complessivamente, le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate da ciascuno dei comuni interessati, così come desunte dall'ultimo rendiconto approvato. Per i servizi di cui non si dispongono di dati finanziari desumibili dai rendiconti, gli enti interessati indicano elementi di previsione negli appositi prospetti delle spese correnti e delle spese in conto capitale corredati da specifica relazione esplicativa, in modo analitico, dei dati stessi. Le certificazioni devono riferirsi ai servizi effettivamente gestiti in forma associata.

Per i servizi per i quali cessa l'affidamento in gestione associata, le unioni di comuni e le comunità montane attestano l'avvenuta variazione. Il contributo statale sarà ridotto in misura pari alla quota di contributo assegnato in relazione ai servizi non più gestiti in forma associata.

In caso di variazione del numero dei comuni facenti parte dell'unione dei comuni queste ultime attestano quali sono i comuni che dall'anno 2001 sono entrati a far parte dell'unione o ne sono eventualmente usciti.

Art. 3.

È approvato il modello di certificato di cui all'allegato *C* che fa parte integrante del presente decreto mediante il quale le unioni di comuni alle quali è stato attribuito per gli anni 1999 e 2000 il contributo statale calcolato solo in base agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, indicano i servizi esercitati in forma associata e attestano, complessivamente, le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate in relazione ai predetti servizi da ciascuno dei comuni interessati, così come desunte dall'ultimo rendiconto approvato. Per i servizi di cui non si dispongono di dati finanziari desumibili dai rendiconti, gli enti interessati indicano elementi di previsione negli appositi prospetti delle spese correnti e delle spese in conto capitale corredati da specifica relazione esplicativa, in modo analitico, dei dati stessi. Le certificazioni devono riferirsi ai servizi effettivamente gestiti in forma associata.

Art. 4.

Nei modelli di certificato A, B e C i servizi sono indicati secondo le denominazioni definite dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Le spese sono riferite agli interventi così come individuati nei predetti modelli di certificato.

Art. 5.

Le unioni di comuni e le comunità montane trasmettono, entro il 30 settembre 2001, i certificati di cui agli articoli 1, 2 e 3 al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Sportello unioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2001

Il direttore generale: MORCONE

ALLEGATO *A*

PER LE UNIONI DI COMUNI COSTITUITESI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2001 E PER LE COMUNITA' MONTANE SVOLGENTI L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI CONFERITE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2001.

UNIONE DEI COMUNI...(Prov. ....)
COMUNITA' MONTANA...(Prov.........)

AL MINISTERO DELL'INTERNO

DICHIARAZIONE ATTESTANTE I SERVIZI ESERCITATI IN FORMA ASSOCIATA E LE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE IMPEGNATE.

- L'unione dei comuni ....
  costituita dai comuni di...
  ....
  ....

- La comunità montana ....
  svolgente l'esercizio associato di funzioni per i comuni di ....
  ....
  ....

Visti gli articoli 2 e 5 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n.318;
Visti i dati finanziari risultanti dai rendiconti dell'anno.......................;
Tenuto conto della mancanza di dati finanziari relativi alle spese per i servizi conferiti in forma associata;

DICHIARA

Che in base alle attestazioni presentate dai comuni facenti parte dell'unione/della comunità montana .... risulta che, per i servizi conferiti in gestione associata, i predetti enti, secondo i dati rilevati dai rendiconti dell'anno ...., hanno impegnato, per spese correnti e per spese in conto capitale, complessive lire .... in relazione ai servizi ed agli interventi indicati nei seguenti prospetti.

RELAZIONE ESPLICATIVA DELLE SPESE DA PREVEDERE IN ORDINE AI SERVIZI DI CUI NON SI E' IN POSSESSO DI DATI FINANZIARI

Che l'unione dei comuni... costituitasi il ...., non coincide/coincide (*) con gli ambiti ottimali di esercizio delle funzioni individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla regione ...., con atto n..............(**)

Che tutti i comuni dell'unione .... fanno parte della comunità montana ....(***)

BOLLO DELL'ENTE	IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.... lì.......................................

(*) *Barrare la parte che non interessa.*

(**) *La dichiarazione va espressa solo nel caso in cui la Regione ha individuato gli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni.*

(***) *La dichiarazione va espressa solo nel caso in cui ricorre la fattispecie.*

ALLEGATO *B*

VARIAZIONI DEL NUMERO DEI SERVIZI CONFERITI IN GESTIONE ASSOCIATA ALLE UNIONI DI COMUNI ED ALLE COMUNITA' MONTANE E VARIAZIONE DEL NUMERO DEI COMUNI FACENTI PARTE DELLE UNIONI DEI COMUNI.

UNIONE DEI COMUNI.. (Prov. ....)
COMUNITA' MONTANA..(Prov.........)

AL MINISTERO DELL'INTERNO

DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA VARIAZIONE DEL NUMERO DEI SERVIZI CONFERITI IN GESTIONE ASSOCIATA ALLE UNIONI DI COMUNI ED ALLE COMUNITA' MONTANE E/O LA VARIAZIONE DEL NUMERO DEI COMUNI FACENTI PARTE DELLE UNIONI DI COMUNI.

- L'unione dei comuni ....
  costituita dai comuni di...
  ....
  ....
  che dall'anno .... percepisce il contributo statale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318;

- La comunità montana ....
  svolgente l'esercizio associato di funzioni per i comuni di ....
  ....
  ....
  che dall'anno .... percepisce il contributo statale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318;

Visti gli articoli 2 e 5, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n.318;
Visti i dati finanziari risultanti dal rendiconto dell'anno.......................;

DICHIARA

Che all'unione dei comuni/alla comunità montana di ...., a decorrere dal ...., sono stati conferiti in gestione associata ulteriori servizi in relazione ai quali i comuni facenti parte dell'unione/della comunità montana, secondo i dati rilevati dai rendiconti dell'anno .... hanno impegnato per spese correnti e per spese in conto capitale, complessive lire .... in relazione ai servizi ed agli interventi indicati nei seguenti prospetti.

SPESE CORRENTI

Servizi / Interventi Correnti	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Altri	Totale
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
TOTALE						

SPESE IN CONTO CAPITALE

Interventi per investimenti / Servizi	Acquisizione di beni immobili	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Altri	Totale
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
TOTALE					

RELAZIONE ESPLICATIVA DELLE SPESE DA PREVEDERE IN ORDINE AI SERVIZI DI CUI NON SI E' IN POSSESSO DI DATI FINANZIARI

Che il servizio .... non è più gestito in forma associata dall'unione/dalla comunità montana di .... a decorrere dal ....

Che il/i comune/i di .... è/sono entrato/i a fare parte dell'unione di .... a decorrere dal ....

Che il/i comune/i di .... non fa/fanno più parte dell'unione di .... a decorrere dal ....

BOLLO DELL'ENTE	IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.... lì...

ALLEGATO C

PER LE UNIONI DI COMUNI COSTITUITESI ENTRO L'ANNO 2000 CHE HANNO INIZIATO A SVOLGERE L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI NELL'ANNO 2001.

UNIONE DEI COMUNI.. (Prov. ....)

AL MINISTERO DELL'INTERNO

DICHIARAZIONE ATTESTANTE I SERVIZI ESERCITATI IN FORMA ASSOCIATA E LE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE IMPEGNATE.

- L'unione dei comuni ....
  costituita dai comuni di...
  ....
  ....
  che percepisce dall'anno .... il contributo statale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, limitatamente alle quote di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso decreto;

Visti gli articoli 2 e 5 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n.318;
Visti i dati finanziari risultanti dai rendiconti dell'anno........................;
Tenuto conto della mancanza di dati finanziari relativi alle spese per i servizi conferiti in forma associata;

DICHIARA

Che in base alle attestazioni presentate dai comuni facenti parte dell'unione .... risulta che, per i servizi conferiti in gestione associata, i predetti enti, secondo i dati rilevati dai rendiconti dell'anno ...., hanno impegnato, per spese correnti e per spese in conto capitale, complessive lire .... in relazione ai servizi ed agli interventi indicati nei seguenti prospetti.

SPESE CORRENTI

Servizi / Interventi Correnti	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Altri	Totale
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
TOTALE						

SPESE IN CONTO CAPITALE

Interventi per investimenti / Servizi	Acquisizione di beni immobili	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Altri	Totale
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
TOTALE					

RELAZIONE ESPLICATIVA DELLE SPESE DA PREVEDERE IN ORDINE AI SERVIZI DI CUI NON SI E' IN POSSESSO DI DATI FINANZIARI

Che per ciascun servizio i comuni hanno utilizzato n. unità di personale come di seguito indicato:

Servizi	N. personale addetto al servizio

Che l'unione dei comuni.. costituitasi il ...., non coincide/coincide (*) con gli ambiti ottimali di esercizio delle funzioni individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla regione ...., con atto n...............(**)

Che tutti i comuni dell'unione ....
fanno parte della comunità montana ....(***)

BOLLO DELL'ENTE	IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.... lì..

(*) *Barrare la parte che non interessa.*

(**) *La dichiarazione va espressa solo nel caso in cui la Regione ha individuato gli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni.*

(***) *La dichiarazione va espressa solo nel caso in cui ricorre la fattispecie.*

01A7894

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 luglio 2001.

Accertamento dell'operazione di acquisto effettuata mediante asta competitiva ai sensi del decreto 14 giugno 2001, n. 016400.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE II

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 29 maggio 2001, che definisce le modalità di utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 maggio 1999, n. 219, che disciplina i mercati dei titoli di Stato;

Vista la determinazione 11 giugno 2001, con la quale, sulla base della vigente normativa, è stata conferita la delega alla firma dei decreti e delle disposizioni relative all'utilizzo delle somme depositate sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato al direttore della direzione II del Dipartimento del tesoro;

Visto il proprio decreto n. 016400 del 14 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2001, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata disposta un'operazione di acquisto mediante asta competitiva a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 00158105 del 26 giugno 2001 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso il dettaglio della predetta operazione di acquisto;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del menzionato decreto 29 maggio 2001, il quale prevede che con successivo decreto si provvede ad accertare la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato, con riferimento anche alle relative cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del decreto 29 maggio 2001, citato nelle premesse, si accerta che, in data 22 giugno 2001, l'importo dei prestiti oggetto dell'operazione di riacquisto a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato risulta come di seguito specificato:

a) buoni poliennali del Tesoro 1° settembre 1999 - 1° settembre 2002: nominale acquistato euro 427.000.000, per un controvalore pari a euro 429.383.581,94, di cui euro 4.916.881,94 relativi a centotredici giorni di dietimi di interesse;

b) buoni poliennali del Tesoro 15 settembre 1997 - 15 settembre 2002: nominale acquistato euro 715.000.000, per un controvalore pari a euro 738.534.156,25, di cui euro 11.060.156,25 relativi a novantanove giorni di dietimi di interesse;

c) certificati di credito del Tesoro 1° aprile 1995 - 1° aprile 2002: nominale acquistato euro 1.067.000.000, per un controvalore pari a euro 1.081.504.832,46, di cui euro 11.952.732,46 relativi a ottantadue giorni di dietimi di interesse.

Art. 2.

La consistenza del debito è ridotta dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1 del presente decreto.

Ai capitoli di bilancio corrispondenti sono apportate le conseguenti modifiche.

Art. 3.

Il costo totale dell'operazione, addebitato al «Fondo» il giorno 22 giugno 2001 fissato per il regolamento, ammonta a L. 4.355.489.440.872.

Il presente decreto viene trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2001

p. *Il direttore:* CANNATA

01A8111

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 giugno 2001.

Riconoscimento del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontotecnico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale il sig. Hauschild Ulrich Johannes, cittadino tedesco, chiede il riconoscimento del titolo di «Zahntechniker» conseguito in Germania in data 16 giugno 1980;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di odontotecnico, che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9, del suddetto decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Zahntechniker» conseguito in Germania, il 16 giugno 1980, dal sig. Hauschild Ulrich Johannes nato a Goch (Germania) il 24 dicembre 1959, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di odontotecnico, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A7812

DECRETO 25 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Minimol Philip del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Minimol Philip ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Nurse» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Nurse» rilasciato nel 1991 dalla Padmavathy School of Nursing di Tirupati (India) alla sig.ra Minimol Philip nata a Koodalloor (Kerala - India) il giorno 18 maggio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Minimol Philip è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A7809

DECRETO 25 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.na suor Arulanandam Bascalina del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.na suor Arulanandam Bascalina ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo, n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «General nursing» rilasciato nel 1992 dalla School of Nursing «Child Jesus Hospital» di Tiruchirapalli (India) alla sig.na suor Arulanandam Bascalina nata a Mathavaram (India) il giorno 23 luglio 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.na suor Arulanandam Bascalina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A7810

DECRETO 25 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Adichippurathu Betty Anna Lukose del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sigra Adichippurathu Betty Anna Lukose ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «General nursing» rilasciato nel 1994 dalla School of Nursing «Caritas» di Thellakom - Kottayam (India) alla sig.ra Adichippurathu Betty Anna Lukose nata a Kattode (Kerala - India) il giorno 7 marzo 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sigra Adichippurathu Betty Anna Lukose è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1999, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiate* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A7811

DECRETO 25 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Moossariparampil Minimol Chacko del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Moossariparampil Minimol Chacko ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing rilasciato nel 1992 dal MS. Ramaiah Institute of Nursing di Bangalore (Karnataka-India) alla sig.ra Moossariparampil Minimol Chacko nata a Manjoor (India) il giorno 30 maggio 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della poressione di infermiere.

2. La sig.ra Moossariparampil Minimol Chacko è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A7813

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Le Levette - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione ispettiva del 1° febbraio 2001, redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa edilizia «Le Levette - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile, e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Le Levette - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma alla via Silvio Pellico n. 44, costituita in data 23 novembre 1987, con atto a rogito notaio dott. Paolo Silvestro di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 12 gennaio 1988, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, e 18 della legge n. 59/1992, e il rag. Vincenzo Vitale residente in Roma in via Valle Viola n. 43, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A7804

DECRETO 23 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «I Tre Larici - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista il verbale ispettivo del 27 settembre 2000, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa edilizia «I Tre Larici - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'uffico *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta.

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «I Tre Larici - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, in via Napoli n. 51, costituita in data 1° aprile 1987, con atto a rogito notaio dott.ssa Anna Maria Lipari di Roma, omologato dal tribunale di Roma,

con decreto 6 novembre 1987, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Nicola Di Giacomo residente in Roma alla via G. Branca n. 35, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A7835

DECRETO 30 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Gruppo ISO», in Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato presso la Camera di commercio, dell'industria, artigianato e agricoltura - Registro delle imprese, nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente Autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione dell'11 agosto 2000, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Gruppo ISO», con sede in Matera, nel quale e attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Gruppo ISO», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 30 maggio 2001

Il direttore provinciale: GURRADO

01A7802

DECRETO 30 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Agri ZOO 2000», in Calciano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo. seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato presso la Camera di commercio, dell'industria, artigianato e agricoltura - Registro delle imprese, nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente Autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 22 agosto 2000, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Agri ZOO 2000», con sede in Calciano, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Agri ZOO 2000», con sede in Calciano, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 30 maggio 2001

Il direttore provinciale: GURRADO

01A7803

DECRETO 31 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Brianzanord - Società cooperativa a r.l.», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 25 febbraio 1999, e del 14 febbraio 2001, eseguiti dall'U.N.C.I., nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Brianzanord - Società cooperativa a r.l.», con sede in Milano;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'Unione nazionale cooperative italiane, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Brianzanord - Società cooperativa a r.l.», con sede in Milano, piazza Caneva n. 5, costituita in data 7 aprile 1989, con atto a rogito Notaio dott. Aldo Bellomo di Milano, omologato dal tribunale di Milano, con decreto 17 maggio 1989, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e la dott.ssa Laura Maria Farina, con studio in Carate Brianza (Milano), via G. Mascherpa n. 14, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A7805

DECRETO 31 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro S.T.E. Piccola società cooperativa a r.l.», in Massafra e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto l'accertamento ispettivo del 9 febbraio 2000, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Taranto, nei confronti della società cooperativa di produzione lavoro «S.T.E. Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Massafra (Taranto);

Tenuto conto che la medesima risulta travarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «S.T.E. Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Massafra (Taranto), via Gorizia n. 68, costituita in data 6 giugno 1996, con atto a rogito notaio dott. Giuseppe Ciuffi di Taranto, omologato dal tribunale di Taranto, con decreto 26 giugno 1996, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Dante Tirico, domiciliato in Bari, via Giulio Petroni n. 117, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A7834

DECRETO 31 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di lavoro fra pescatori a responsabilità limitata «Pescatori Biondo Tevere», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione ispettiva datata 4 aprile 2000, redatta dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa di lavoro fra pescatori a responsabilità limitata «Pescatori Biondo Tevere», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'uffico *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di lavoro fra pescatori a responsabilità limitata «Pescatori Biondo Tevere», con sede in Roma, alla via del Mare km 14, costituita in data 15 ottobre 1974, con atto a rogito notaio avv. Erminio Laurora di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 24 ottobre 1974, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Massimo De Belardini con studio in Roma alla via Ferdinando di Savoia n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

p. *Il Ministro:* Piloni

01A7836

DECRETO 31 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa ittiocoltori laziali società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 30 aprile 1999 e successivo accertamento a seguito di diffida del 2 febbraio 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa ittiocoltori laziali società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa ittiocoltori laziali società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, Piazza Santiago del Cile n. 8, costituita in data 25 novembre 1983, con atto a rogito notaio dott. Paolo Coppi di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 13 marzo 1984, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Angela Innocente, con studio in Roma, via Costantino Maes n. 84, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

p. *Il Ministro:* Piloni

01A7837

DECRETO 31 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Adige - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Foggia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, con il quale il rag. Michele Ponziano è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Adige - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Foggia, già sciolta con precedente decreto ministeriale del 4 aprile 1997;

Vista la mancata accettazione all'incarico di commissario liquidatore fatta dal rag. Michele Ponziano in data 5 aprile 2001;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Di Ruberto Raffaele con studio in Foggia alla via Ordonia Lavello n. 77, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Adige - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Foggia, in via A. Volta n. 1, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 4 aprile 1997, in sostituzione del rag. Michele Ponziano rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A7838

DECRETO 31 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Antares» soc. cooperativa a r.l., in Squinzano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 23 giugno 1988, del 2 ottobre 1998 e del 28 aprile 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Lecce nei confronti della società cooperativa di produzione lavoro «Società cooperativa Antares» società cooperativa a r.l., con sede in Squinzano (Lecce);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorerole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Antares» soc. cooperativa a r.l., con sede in Squinzano (Lecce), costituita in data 15 febbraio 1986, con atto a rogito notaio dott. Luigi Colucci di Lecce, omologato dal tribunale di Lecce, con decreto 25 febbraio 1986, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Massimo Perrone, residente in Nardò (Lecce) alla via T. Tasso n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A7839

DECRETO 31 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Giuseppe Giulietti», in Reggio Calabria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 31 maggio 1999, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Giuseppe Giulietti», con sede in Reggio Calabria;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Giuseppe Giulietti», con sede in Reggio Calabria, via Marvasi n. 37, costituita in data 2 aprile 1970, con atto a rogito notaio dott. Familiari Antonino di Reggio Calabria, omologato dal tribunale di Reggio Calabria, con decreto 20 aprile 1970, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Paola Gargano, residente in Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), viale delle Rimembranze n. 31, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A7840

DECRETO 31 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di lavoro Casilina - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista l'ispezione straordinaria del 7 luglio 1998, eseguita dalla Lega nazionale cooperative e mutue, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di lavoro Casilina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la designazione della Lega nazionale cooperative e mutue, comunicata ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di lavoro Casilina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, via L'Aquila n. 23/D, costituita in data 27 novembre 1973, con atto a rogito notaio dott. Gazzilli Italo di Roma omologato dal tribunale di Roma, con decreto 17 dicembre 1973, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Antonio Gagliardo, residente in Roma, via Sacco e Vanzetti n. 78, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A7841

DECRETO 31 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Midicoop Laurentina Ottava - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di accertamento ispettivo datato 27 gennaio 2000, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa edilizia «Midicoop Laurentina Ottava - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Midicoop Laurentina Ottava - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, via Caduti per la resistenza n. 501, costituita in data 20 luglio 1990, con atto a rogito notaio dott. Mario Liguori di Roma, omologato dal tribunale di Roma, con decreto 3 ottobre 1990, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il rag. Otello La Rosa residente in Roma alla via Tiburtina n. 364, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A7859

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 giugno 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI NUORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative suddette si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Decreta:

Le società, cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «Virgo Fidelis, società cooperativa a r.l.», con sede in Macomer (Nuoro), costituita in data 29 marzo 1974, rogito notaio Fele, repertorio n. 23261, registro società n. 1455 del tribunale di Oristano, BUSC n. 768/135167;

2) società cooperativa edilizia «Lido delle Rose società cooperativa a r.l.», con sede in Lotzorai, costituita in data 1° giugno 1977, rogito notaio Bianchi, repertorio n. 15667, registro società n. 355 del tribunale di Lanusei; BUSC n. 945/153006.

Nuoro, 21 giugno 2001

p. *Il direttore provinciale reggente:* MURA CHERCHI

01A7895

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 marzo 2001.

Contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Edison Gas S.p.a. (Deliberazione n. 41/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c/45/06 (G.U.C.E. n. C/45/5 del 17 febbraio 1996);

Vista la lettera della Commissione europea n. SG (97) D/9536 del 17 novembre 1997 in materia di aiuti alla ricerca e all'innovazione finanziate con la sopra citata legge n. 488/1992;

Vista la comunicazione della Commissione sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/107 del 7 aprile 1998) in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, *a)*, del trattato CE;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti di «programmazione negoziata»;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, 3, *c)*, del trattato;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, la diffusione delle tecnologie, e la mobilità dei ricercatori;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel «settore industriale» nelle aree depresse del Paese ed i successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera del 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)*, della delibera n. 127 dell'11 novembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 23 aprile 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 15 luglio 1997), concernente il riparto di lire 5.000 miliardi delle risorse aree depresse per l'anno 1997, a valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, che destina ai contratti di programma la somma di lire 1.200 miliardi;

Vista la propria delibera del 17 marzo 1998, n. 32 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/1998) con la quale sono state integrate e rimodulate le risorse per le aree depresse, nonché le successive assegnazioni di cui alle proprie delibere del 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998) e del 22 gennaio 1999, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47/1999);

Viste le note n. 0009020 del 1° marzo 2001 e n. 0010391 dell'8 marzo 2001, con le quali il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — di seguito indicato come Servizio P.N. — ha sottoposto a questo Comitato la proposta di stipula del contratto di programma, con il relativo piano progettuale, presentato dalla Edison Gas S.p.a., per la realizzazione di un terminale di gas naturale liquefatto (GNL) e di un progetto di ricerca nel comune di Cavarzere (Venezia), area Obiettivo 2, rientrante nella deroga di cui all'art. 87, 3, *c);*

Considerato che la copertura finanziaria degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a lire 133,580 miliardi, è individuata sulle risorse di cui all'art. 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come ripartite da questo Comitato con le sopra citate deliberazioni 23 aprile 1997 e n. 32/1998;

Considerato che l'iniziativa si caratterizza per l'innovatività tecnica legata soprattutto all'installazione off shore del terminale, consentendo di sviluppare in Italia il know how relativo;

Considerato che la Edison Gas S.p.a., promotrice dell'iniziativa, rappresenta il principale operatore privato della filiera del gas naturale in Italia;

Udita la proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a stipulare con la Edison Gas S.p.a., previo parere favorevole della regione Veneto sulla localizzazione dell'investimento nel comune di Cavarzere (Venezia), il contratto di programma per la realizzazione di un articolato piano di investimenti industriali e di ricerca per la realizzazione di un terminale off shore di ricevimento, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) da realizzarsi nel comune di Cavarzere (Venezia), area coperta da deroga ai sensi dell'art. 87, 3, *c*). Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, pari a complessive lire 882,900 miliardi (455,98 Meuro), sono suddivisi come di seguito indicato:

	Mld di lire	
Investimenti industriali	777,900	
Progetto di ricerca	105,000	
TOTALE	882,900	(Meuro 455,98)

1.2. Le agevolazioni finanziarie — in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa — per gli investimenti industriali, sono calcolate nella misura massima dell'8% E.S.N. prevista per le aree coperte da deroga ai sensi dell'art. 87, 3, *c)*. Per il progetto di ricerca le agevolazioni sono calcolate nella misura del 55% dei costi ammissibili relativi alle attività di ricerca industriale e

nella misura del 30% dei costi ammissibili per l'attività di sviluppo precompetitivo, comprensivi della maggiorazione del 5% prevista per le aree coperte dalla deroga art. 87, 3, *c)*, entro i limiti massimi previsti dalla normativa comunitaria.

1.3. L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui sopra, è determinato complessivamente in lire 133,580 miliardi (68,988 Meuro). Il finanziamento sarà erogato in cinque annualità a decorrere dal 2001 e sarà pari a lire 5,500 miliardi per l'anno 2001, a lire 34,745 miliardi per il 2002, a lire 38,095 miliardi per il 2003, a lire 33,345 miliardi per il 2004 e a lire 21,895 per il 2005.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati al precedente punto 1.3.

1.5. Gli investimenti industriali previsti dovranno essere realizzati entro il 31 marzo 2005. Gli investimenti attinenti al progetto di ricerca dovranno essere realizzati entro il 31 marzo 2004.

1.6. Le iniziative dovranno realizzare, a regime, un'occupazione diretta incrementale non inferiore a cinquanta addetti diretti e a settanta addetti indiretti.

2. Per la realizzazione del contratto di cui al punto 1, è approvato il finanziamento di lire 133,580 miliardi (68,988 Meuro) a valere sull'assegnazione di 1.200 miliardi di lire (619,748 Meuro) a favore dei contratti di programma effettuata con il riparto di cui alle delibere 23 aprile 1997 e n. 32/1998, richiamate in premessa.

3. L'operatività della presente delibera è subordinata agli esiti della notifica della stessa alla Commissione europea, da effettuarsi a cura del citato Servizio per la programmazione negoziata.

Roma, 8 marzo 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 135

01A8031

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2001, n. 250, recante: «Disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate», corredato dalla relative note. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 3 luglio 2001).

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2001, n. 250, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto qui trascritto.

Art. 1.

Integrazione alla legge 1° aprile 1981, n. 121

1. Dopo l'articolo 43-*bis* della legge 1° aprile 1981, n. 121, è inserito il seguente:

«Art. 43-*ter*. — 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.

2. A decorrere dal 1° aprile 2001 ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 lo stipendio è determinato, se più favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore.

3. Ai sensi dell'articolo 43, comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalità e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16.».

2. Sono abrogati l'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e l'articolo 12 della legge 29 marzo 2001, n. 86.

Art. 1-bis.

Collocamento in ausiliaria per talune categorie di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

1. Il personale cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e collocato nella riserva per diretto effetto dell'articolo 1

del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, nonché dell'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che non ha beneficiato della facoltà prevista dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, è collocato in ausiliaria dalla data di cessazione del servizio per un periodo di cinque anni ovvero fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5.200 milioni per l'anno 2001 e a lire 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— La legge 19 maggio 1986, n. 224, recante «Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1986, supplemento ordinario; si riporta il testo dell'art. 43, comma 5:

«Art. 43. — *(Omissis).*

5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà, in relazione alle esigenze di servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e si trovino a non più di quattro anni dal limite di età. Ai predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo periodo del precedente comma 4. Le cessazioni dal servizio di cui al presente comma sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di età.».

— Il decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, recante «Disposizioni urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare», è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1996; si riporta il testo dell'art. 1:

«Art. 1. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito.

2. Il personale militare che abbia già presentato domanda di cessazione dal servizio può produrre istanza di revoca entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

— Il decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, recante «Norme transitorie in materia di collocamento in ausiliaria del personale militare», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 29 novembre 1996; si riporta il testo dell'art. 1:

«Art. 1. — 1. A decorrere dal 28 settembre 1996, le domande per il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza, che non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado rivestito, non possono essere prese in esame prima del 1° gennaio 1997. La presente disposizione si applica anche alle domande accolte il cui procedimento amministrativo non sia definitivamente concluso.».

— La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1996, supplemento ordinario; si riporta il testo dell'art. 1, comma 178:

«Art. 1 *(Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza). — (Omissis).*

178. A decorrere dal 28 settembre 1996 e fino al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito.».

— Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, recante «Attuazione delle deleghe conferite dall'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1, commi 97, lettera *g)*, e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997; si riporta il testo dell'art. 7, commi 6 e 7:

«Art. 7 *(Norme transitorie). — (Omissis).*

6. Per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è pari a 5 anni.

7. Il personale in possesso dell'anzianità di servizio di cui al comma 6, qualora sia stato collocato nella riserva per diretto effetto dell'art. 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, dell'art. 1, del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, nonché dall'art. 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può chiedere di essere collocato in ausiliaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La permanenza in tale posizione è limitata al periodo residuale dei 5 anni decorrenti dal momento di cessazione dal servizio e, comunque, ha termine al compimento del sessantacinquesimo anno di età.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni

1. All'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ai maggiori ed ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti» sono sostituite dalle seguenti: «agli ufficiali».

2. All'articolo 5, comma 3, lettera *b)*, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli e gradi corrispondenti» sono sostituite dalle seguenti: «agli ufficiali».

3. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito

per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante è attribuito, a decorrere dal 1° aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.

3-*ter.* Per gli ufficiali di cui al comma 3, dell'articolo 5, della legge 29 marzo 2001, n. 86, la riduzione di due anni continua ad applicarsi rispetto al periodo di 15 anni e di 25 anni».

3-*bis.* Le norme recate dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2001.

Riferimenti normativi:

— La legge 8 agosto 1900, n. 231, recante «Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 1990; si riporta il testo dell'art. 5, come modificato dal decreto-legge qui pubblicato:

«Art. 5 *(Omogeneizzazione stipendiale).* — 1. Agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate, dal 1° gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:

	15 anni di servizio	25 anni di servizio
a) capitano	2.100.000	4.500.000
b) maggiore	2.800.000	4.500.000
c) tenente colonnello	3.200.000	4.500.000
d) colonnello	—	4.500.000

2. Gli importi previsti dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello, sono rideterminati, dal 1° gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:

	19 anni di servizio	29 anni di servizio
a) tenente	2.100.000	2.700.000
b) capitano	2.100.000	2.700.000
c) maggiore	2.800.000	4.500.000
d) tenente colonnello	3.200.000	4.500.000

3. A decorrere dal 1° settembre 1990, quale ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia:

a) agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a tenente è attribuito lo stipendio spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica;

b) agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a tenente, è attribuito lo stipendio spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, esclude quello previsto all'art. 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

3-bis. *Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante è attribuito, a decorrere dal 1° aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.*

3-ter. *Per gli ufficiali di cui al comma 3, dell'art. 5, della legge 29 marzo 2001, n. 86, la riduzione di due anni continua ad applicarsi rispetto al periodo di 15 anni e di 25 anni.*

4. Ai colonnelli, all'atto della cessazione dal servizio, si applicano, se più favorevoli ai fini del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita, le condizioni previste dalla normativa precedentemente in vigore.

5. Per i generali di brigata e gradi corrispondenti dalle Forze armate, cessati dal servizio dopo il 1° gennaio 1985, il trattamento di quiescenza e di ausiliaria è determinato, se più favorevole per gli interessati, sulla base dello stipendio, maggiorato di sei scatti, e degli altri assegni pensionabili spettanti in relazione al grado immediatamente inferiore a quello rivestito all'atto della cessazione dal servizio.

6. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 non sono in alcun caso cumulabili tra loro, né con il beneficio di cui al comma 3 del presente articolo, né, con gli importi di cui all'art. 4, e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità per il personale fino al grado di tenente colonnello. Per i tenenti colonnelli i rispettivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbiti in caso di promozione al grado superiore. Per i colonnelli il rispettivo importo previsto al comma 1 non costituisce base per l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed è riassorbito in caso di promozione al grado superiore.».

— La legge 29 marzo 2001, n. 86, recante «Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2001; si riporta il testo dell'art. 5, commi 1, 2 e 3:

«Art. 5 *(Disposizioni in materia di ufficiali delle Forze armate).* — 1. All'art. 5, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall'art. 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "nomina a tenente" sono sostituite dalle seguenti: "nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante".

2. All'art. 5, comma 3, lettera *b)*, della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "nomina a tenente" sono sostituite dalle seguenti: "nomina ad ufficiale ovvero al conseguimento della qualifica di aspirante".

3. Per gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, il periodo di 15 anni o 25 anni, previsto dall'art. 5, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, è ridotto di due anni.».

Art. 3.

Clausola finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, *ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1*-bis, valutato in 30.598 milioni di lire per l'anno 2001, 37.891 milioni di lire per l'anno 2002, 38.466 milioni di lire per l'anno 2003 e in 38.750 milioni di lire a decorrere dall'anno 2004, si provvede: quanto a lire 20.267 milioni per il 2001, lire 25.984 milioni per il 2002, lire 23.065 *milioni* per il 2003, e lire 22.520 *milioni* a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quanto a lire 10.331 milioni per il 2001, lire 11.997 milioni per il 2002, lire 15.410 milioni per il 2003, e lire 16.230 milioni a decorrere dal

2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 2, della medesima legge.

2. Il *Ministro dell'economia e delle finanze* è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2000; si riporta il testo dell'art. 50, commi 2 e 9:

«Art. 50 *(Rinnovi contrattuali). — (Omissis).*

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.

(Omissis).

9. È stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere *a), b)* e *c)*, nonché la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera *d)*:

a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle caratteristiche non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;

c) allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;

d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1, dell'art. 2 e al comma 3, dell'art. 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e conseguentemente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello dell'amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Si applica l'art. 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonché la previsione di cui al comma 7, dell'art. 3, dello stesso decreto.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A7901

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2001, n. 251, recante: «Ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il Vertice di Genova», corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 3 luglio 2001).

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2001, n. 251, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

1. Alla legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «18.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70.000 milioni»;

b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Al fine di allestire, nei comuni e nelle province interessati, spazi di servizio, aree e strutture attrezzate per l'accoglienza dei cittadini che intendano partecipare ad iniziative o raduni in cui esprimere liberamente la propria opinione in merito al G8, è autorizzata in favore degli enti locali della regione Liguria la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il contributo è ripartito dal Ministero dell'interno in proporzione alle spese sostenute per le predette finalità come certificate dagli enti locali interessati entro il 31 agosto 2001»;

c) all'articolo 5, comma 2, le parole: «22.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «74.000 milioni»; e le parole: «e per l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «e per l'anno 2001, quanto a lire 24.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 30.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 5 della legge 8 giugno 2000, n. 149 (Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova), come modificati dal presente decreto:

«Art. 3. — 1. Per l'organizzazione ed il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2000, e di lire *70.000 milioni* per l'anno 2001.

2. La somma di cui al comma 1, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'unità previsionale di base 3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene trasferito al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale provvede a somministrare le somme occorrenti su apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestata al responsabile della struttura di missione, prevista dal comma 1, dell'art. 2.

3. In relazione all'eccezionalità dell'evento ed alla necessità di fare fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi relativi all'organizzazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, sono eseguiti anche in deroga alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2000, e alle norme di contabilità generale dello Stato in quanto richiamate, fermo il rispetto del diritto comunitario e dei principi generati dell'ordinamento nazionale. I beni in tale modo acquistati saranno acquisiti al patrimonio dello Stato.

4. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito relative alle spese per l'organizzazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, è presentato entro il 30 giugno 2002, all'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

«4-bis. Al fine di allestire, nei comuni e nelle province interessati, spazi di servizio, aree e strutture attrezzate per l'accoglienza dei cittadini che intendano partecipare ad iniziative o raduni in cui esprimere liberamente la propria opinione in merito al G8, è autorizzata in favore degli enti locali della regione Liguria la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il contributo è ripartito dal Ministero dell'interno in proporzione alle spese sostenute per le predette finalità come certificate dagli enti locali interessati entro il 31 agosto 2001».

«Art. 5. — 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede per gli anni 2001 e 2002 mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 4, nel limite massimo di lire 2.000 milioni per l'anno 2000, e di lire *74.000 milioni* per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri *e per l'anno 2001, quanto a lire 24.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 30.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 1-bis.

1. Ai lavoratori, dipendenti da datori di lavoro operanti nel porto di Genova, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto, per effetto dello svolgimento del Vertice di Genova del G8, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e, comunque, tra il 16 luglio 2001 ed il 22 luglio 2001, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale. L'ammontare della predetta indennità è determinato nella misura del cento per cento del trattamento retributivo perso. Tale indennità è, inoltre, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, se spettanti.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall'INPS per un numero massimo di 1.320 unità, su richiesta dei datori di lavoro, da presentare entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge.

3. In favore di un numero massimo di 3.480 unità lavorative dipendenti da aziende, rientranti nel campo di applicazione dell'istituto della cassa integrazione guadagni, operanti nel porto di Genova, sospesi dal lavoro o soggetti ad orario ridotto di lavoro per effetto dello svolgimento del Vertice di Genova del G8, nel periodo dal 16 luglio 2001 al 22 luglio 2001, il trattamento di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è dovuto nella misura del cento per cento, alla quale sarà commisurata la relativa contribuzione figurativa.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto dei commi 1, 2 e 3, valutati in lire 2.840 milioni, sono a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 7 e 2 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario):

«Art. 7 *(Procedimento d'integrazione salariale ordinaria)*. — Per l'ammissione al trattamento d'integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda nella quale dovranno essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di venticinque giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma precedente, l'eventuale trattamento d'integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita».

«Art. 2 *(Misure dell'integrazione salariale)*. — L'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che agli operai sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236:

«7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo».

Art. 1-ter.

1. Per i soggetti residenti o aventi sede nel comune di Genova sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo compreso tra il 16 e il 22 luglio 2001.

2. Restano salve le facoltà in materia di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza già attribuite alle amministrazioni pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A7715-*bis*

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Nomina di un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo

L'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo, costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 19 luglio 2001 - ha attribuito, ai sensi dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 - il seggio rimasto vacante a seguito del verificarsi della causa di incompatibilità prevista dall'art. 6 della citata legge e dell'opzione per la carica di assessore della giunta regionale della Lombardia del dott. Massimo Corsaro, al dott. Antonio Francesco Giovanni Mussa, candidato che lo segue immediatamente nella I circoscrizione «Italia nord-occidentale» per la lista «Patto Segni Alleanza Nazionale».

01A8112

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 19 luglio 2001

Dollaro USA	0,8723
Yen giapponese	107,70
Corona danese	7,4463
Lira Sterlina	0,61500
Corona svedese	9,2565
Franco svizzero	1,5070
Corona islandese	88,40
Corona norvegese	8,0110
Lev bulgaro	1,9466
Lira cipriota	0,57415
Corona ceca	33,908
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,25
Litas lituano	3,4896
Lat lettone	0,5506
Lira maltese	0,3992
Zloty polacco	3,6833
Leu romeno	25690
Tallero sloveno	218,9614
Corona slovacca	42,718
Lira turca	1173650
Dollaro australiano	1,6931
Dollaro canadese	1,3432
Dollaro di Hong Kong	6,8038
Dollaro neozelandese	2,1062
Dollaro di Singapore	1,5924
Won sudcoreano	1137,70
Rand sudafricano	7,2071

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A8120

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fragmin»

Estratto decreto n. 355 del 1º giugno 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: FRAGMIN, anche nella forma e confezione: «7500 UI anti - XA/0,3 ml soluzione iniettabile» 4 siringhe preriempite (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn AB con sede legale e domicilio fiscale in Frosundaviks Alle' 15 S-171 97 Stoccolma (Svezia).

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla società Vetter Pharma Fertigung GmbH & Co. Kg nello stabilimento sito in Germania, Schutzenstrasse 99 - 101 Ravensburg, il controllo è effettuato dalla società Pharmacia & Upjohn AB, nello stabilimento sito in Stoccolma (Svezia).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

«7500 UI ANTI-XA/0,3 ml soluzione iniettabile» 4 siringhe monodose A.I.C. n. 027276120 (in base 10) - OUODUS (in base 32), classe C.

Composizione: una siringa da 0,3 ml contiene:

principio attivo: dalteparina sodica 7500 UI (anti Xa);

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi delle trombosi venose profonde in chirurgia generale ed in chirurgia ortopedica. Profilassi della coagulazione extracorporea nell'emodialisi e nell'emofiltrazione fino alle 4 ore di durata. Trattamento della trombosi venosa profonda acuta. Malattia coronarica instabile quale l'angina instabile e l'infarto miocardico non Q in associazione ad acido acetilsalicilico.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7987

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bupivacaina Recordati»

Estratto decreto A.I.C. n. 368 del 12 giugno 2001

Specialità medicinale: BUPIVACAINA RECORDATI nelle forme e confezioni:

«0,25% soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml;

«0,25% soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml;

«0,50% soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml;

«0,50% soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml;

«0,25% soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml con adrenalina;

«0,25% soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml con adrenalina;

«0,50% soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml con adrenalina;

«0,50% soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml con adrenalina;

«0,50% soluzione iniettabile iperbarica» 1 fiala da 4 ml;

«1% soluzione iniettabile iperbarica» 1 fiala da 2 ml,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: società Recordati Industria Chimica e Farmaceutica p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Civitali n. 1, codice fiscale n. 00748210150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata da: società Istituto Biochimico Nazionale Savio r.l. nello stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano n. 14.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,25% soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml;

numero A.I.C.: 034589010 (in base 10) - 10ZLBL (in base 32);

classe: C.

«0,25% soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml;

numero A.I.C.: 034589022 (in base 10) - 10ZLBY (in base 32);

classe: C.

«0,50% soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml;

numero A.I.C.: 034589034 (in base 10) - 10ZLCB (in base 32);

classe: C.

«0,50% soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml;

numero A.I.C.: 034589046 (in base 10) - 10ZLCQ (in base 32);

classe: C.

«0,25% soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml con adrenalina;

numero A.I.C.: 034589059 (in base 10) - 10ZLD3 (in base 32);

classe: C.

«0,25% soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml con adrenalina;

numero A.I.C.: 034589061 (in base 10) - 10ZLD5 (in base 32);

classe: C.

«0,50% soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml con adrenalina;

numero A.I.C.: 034589073 (in base 10) - 10ZLDK (in base 32);

classe: C.

«0,50% soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml con adrenalina;

numero A.I.C.: 034589085 (in base 10) - 10ZLDX (in base 32);

classe: C.

«0,50% soluzione iniettabile iperbarica» 1 fiala da 4 ml;

numero A.I.C.: 034589097 (in base 10) - 10ZLF9 (in base 32);

classe: C.

«1% soluzione iniettabile iperbarica» 1 fiala da 2 ml;

numero A.I.C.: 034589109 (in base 10) - 10ZLFP (in base 32);

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 d.lgs. n. 539/1992).

Composizione:

Bupivacaina Recordati 0,25%, 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Bupivacaina cloridrato 2,5 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per p.i. q.b., (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Bupivacaina Recordati 0,5%, 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Bupivacaina cloridrato 5 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per p.i. q.b., (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Bupivacaina Recordati iperbarica 0,5%, 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Bupivacaina cloridrato 5 mg;

eccipienti: glucosio monoidrato, acqua per p.i. q.b., (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Bupivacaina Recordati iperbarica 1%, 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Bupivacaina cloridrato 10 mg;

eccipienti: glucosio monoidrato, acqua per p.i. q.b., (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Bupivacaina Recordati 0,25% + adrenalina 1:200.000, 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Bupivacaina cloridrato 2,5mg, adrenalina 0,005 mg;

eccipienti: sodio cloruro, sodio metilbisolfito, acqua per p.i. q.b., (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Bupivacaina Recordati 5% + adrenalina 1:200.000, 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Bupivacaina cloridrato 5 mg, adrenalina 0,005 mg;

eccipienti: sodio cloruro, sodio metilbisolfito, acqua per p.i. q.b., (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche:

Bupivacaina Recordati è utilizzabile in ogni tipo di anestesia periferica:

infiltrazione locale, loco regionale, tronculare;

blocco simpatico;

blocco endovenoso retrogrado e blocco endoarterioso (limitatamente alla forma senza adrenalina);

peridurale, sacrale;

spinale subaracnoidea.

Bupivacaina Recordati è quindi indicata in tutti gli interventi di chirurgia generale, ortopedia, oculistica, otorinolaringoiatria, stomatologia, ostetricia e ginecologia, dermatologia, sia impiegata da sola, sia associata a narcosi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7988

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepivacaina Recordati»

Estratto decreto n. 369 del 12 giugno 2001

Specialità medicinale: MEPIVACAINA RECORDATI nelle forme e confezioni:

«1% soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml;

«1% soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml;

«2% soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml;

«2% soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml;

«3% soluzione iniettabile» 1 flacone da 20 ml;

«3% soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml;

«1% soluzione iniettabile con adrenalina» 1 fiala da 5 ml;

«1% soluzione iniettabile con adrenalina» 1 fiala da 10 ml;

«2% soluzione iniettabile con adrenalina» 1 fiala da 5 ml;

«2% soluzione iniettabile con adrenalina» 1 fiala da 10 ml,

alle condizioni e con le specifiche di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Società Recordati Industria Chimica e Farmaceutica p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Civitali n. 1, codice fiscale n. 00748210150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata come di seguito specificato:

Mepivacaina Recordati Fiale da: società Istituto Biochimico Nazionale Savio r.l. nello stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano n. 14;

Mepivacaina Recordati Flaconi da: società Bioindustria L.I.M. - Biondustria Laboratorio Medicinali p.a. nello stabilimento sito in Novi Ligure (Alessandria), via de Ambrosiis n. 2/4/6.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1% soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml;

numero A.I.C.: 034592016 (in base 10) - 10ZP8J (in base 32);

classe: C.

«1% soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml;

numero A.I.C.: 034592028 (in base 10) - 10ZP8W (in base 32);

classe: C.

«2% soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml;

numero A.I.C.: 034592030 (in base 10) - 10ZP8Y (in base 32);

classe: C.

«2% soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml;

numero A.I.C.: 034592042 (in base 10) - 10ZP9B (in base 32);

classe: C.

«3% soluzione iniettabile» 1 flacone da 20 ml;

numero A.I.C.: 034592055 (in base 10) - 10ZP9R (in base 32);

classe: C.

«3% soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml;

numero A.I.C.: 034592067 (in base 10) - 10ZPB3 (in base 32);

classe: C.

«1% soluzione iniettabile con adrenalina» 1 fiala da 5 ml;

numero A.I.C.: 034592079 (in base 10) - 10ZPBH (in base 32);

classe: C.

«1% soluzione iniettabile con adrenalina» 1 fiala da 10 ml;

numero A.I.C.: 034592081 (in base 10) - 10ZPBK (in base 32);

classe: C.

«2% soluzione iniettabile con adrenalina» 1 fiala da 5 ml;

numero A.I.C.: 034592093 (in base 10) - 10ZPBX (in base 32);

classe: C.

«2% soluzione iniettabile con adrenalina» 1 fiala da 10 ml;

numero A.I.C.: 034592105 (in base 10) - 10ZPC9 (in base 32);

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

Mepivacaina Recordati 1%, 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Mepivacaina cloridrato 10 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per p.i. q.b., (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Mepivacaina Recordati 2%, 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Mepivacaina cloridrato 20 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per p.i. q.b., (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Mepivacaina Recordati fiale 3%, 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Mepivacaina cloridrato 30 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per p.i. q.b., (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Mepivacaina Recordati flaconi 3%, 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Mepivacaina cloridrato 30 mg;

eccipienti: sodio cloruro, Metilparaidrossibenzoato, acqua per p.i. q.b., (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Mepivacaina Recordati flaconi 1% + adrenalina, 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Mepivacaina cloridrato 10 mg, adrenalina 0,005 mg;

eccipienti: sodio cloruro, sodio metilbisolfito, acqua per p.i. q.b., (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Mepivacaina Recordati 2% + adrenalina, 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Mepivacaina cloridrato 20 mg, adrenalina 0,005 mg;

eccipienti: sodio cloruro, sodio metilbisolfito, acqua per p.i. q.b., (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche:

Mepivacaina Recordati è indicato in tutti gli interventi che riguardano:

chirurgia generale (piccola chirurgia);

ostetricia e ginecologia;

urologia;

oculistica (blocco retrobulbare, ecc.);

dermatologia (asportazione di verruche, cisti dermoidi, ecc.);

otorinolaringoiatria (tonsillectomia, rinoplastica, interventi sull'orecchio medio, ecc.);

ortopedia (riduzione fratture e lussazione, ecc.);

medicina generale (causalgie, nevralgie, ecc.);

medicina sportiva (strappi muscolari, meniscopatie, ecc);

odontoiatria e stomatologia (estrazioni dentali, chirurgia dentale e paradentale, terapia conservativa e protesica, ecc.).

Mepivacaina Recordati con adrenalina è indicata quando si desideri prolungare la durata dell'anestesia regionale oppure quando è necessario operare in una zona assolutamente ischemica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7989

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sacodil»

Estratto decreto n. 391 del 27 giugno 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SACODIL nelle forme e confezioni: «5 mg compresse rivestite» 20 compresse, «5 mg compresse rivestite» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni dai seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina 1004, c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale n. 08205300588.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «5 mg compresse rivestite» 20 compresse.

A.I.C. n. 034894016 (in base 10) 118W60 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer Italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma - Italia, via Tiburtina, 1004 (tutte).

Composizione: 20 compressa.

Principio attivo: Bisacodile 5 mg.

Eccipienti: lattosio 60 mg; amido di mais 14 mg; talco 12,5 mg; gliceril beenato 2 mg; magnesio carbonato 1 mg; copolimeri metacrilici 4,7 mg; peg 4000 0,4 mg; titanio diossido 0,4 mg; saccarosio 20 mg.

Confezione: «5 mg compresse rivestite» 30 compresse.

A.I.C. n. 034894028 (in base 10) 118W6D (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da bando o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer Italiana S.r.l. stabilimento sito in Roma - Italia, via Tiburtina, 1004 (tutte).

Composizione 30 compressa.

Principio attivo: Bisacodile 5 mg.

Eccipienti: lattosio 60 mg; amido di mais 14 mg; talco 12,5mg; gliceril beenato 2 mg; magnesio carbonato 1 mg; copolimeri metacrilici 4,7 mg; peg 4000 0,4 mg; titanio diossido 0,4 mg; saccarosio 20 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di breve durata della stitichezza occasionale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7990

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Luxomicina»

Estratto decreto n. 393 del 27 giugno 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LUXOMICINA, anche nelle forme e confezioni: «0,3% collirio» 10 contenitori monodose da 0,4 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Tubilux Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia - Roma, via Costarica, 20/22, c.a.p. 00040, Italia, codice fiscale n. 05406661008.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «0,3% collirio» 10 contenitori monodose da 0,4 ml.

A.I.C. n. 026605030 (in base 10) - 0TCXH6 (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Classe: A.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun Brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Holopack stabilimento sito in Germania, Bahnhofstrabe, Abtsgmund-Untergroningen (produzione-confezionamento); Tubilux Pharma S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Costarica n. 20/22 (confezionamento-controllo finale).

Composizione: 100 ml.

Principio attivo: Micronomicina solfato 0,46 g.

Eccipienti: sodio cloruro 0,9 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7991

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prevex»

Estratto decreto n. 396 del 27 giugno 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PREVEX anche nella forma e confezione: «10 mg compresse rivestite» 28 compresse, alle condizioni e con le specificazionie di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Astrazeneca AB, con sede legale e domicilio fiscale in Sodertalje (Svezia), S-151 85, Svezia (SE).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 mg compresse rivestite» 28 compresse;

A.I.C. n. 027372034 (in base 10), OU3BJ2 (in base 32);

classe «C»;

forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Schering Plough S.p.a. stabilimento sito in Comazzo (Lodi), via F.lli Kennedy n. 5 (produzione + confezionamento + controllo); Astrazeneca AB stabilimento sito in Sodertalje (Svezia), Gartunavagen (produzione + confezionamento + controllo).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: felodipina 10 mg;

eccipienti: metilidrossipropilcellulosa, alluminio silicato, lattosio, idrossipropilcellulosa, olio di ricino idrogenato 40 poliossolato, sodio sterilfumarato, stecellulosa microcristalina, polietilenglicole, titanio biossido, cera carnauba, propilgallato, ferro ossido rosso, ferro ossido giallo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazione terapeudiche: ipertensione arteriosa. Angina pectoris.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7992

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluimucil»

Estratto decreto n. 398 del 27 giugno 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FLUIMUCIL, anche nelle forme e confezioni: «600 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della chimica, 9 - c.a.p. 36100, Italia, codice fiscale 03804220154.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

confezione: «600 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine, A.I.C. n. 020582173 (in base 10) OMN3SX (in base 32);

forma farmaceutica: granulato;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Inpharzam SA stabilimento sito in Cadempino (Svizzera), via industria, 1 (produzione, confezionamento, controllo del finito).

Composizione: una bustina.

Principio attivo: acetilcisteina 600 mg.

Eccipienti: aspartame 75 mg, beta-carotene 36,9 mg, aroma arancia 300 mg, sorbitolo 1988, 1 mg.

Indicazioni terapeudiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Republbica italiana.

01A7993

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketoprofene»

Estratto decreto n. 399 del 27 giugno 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale KETOPROFENE anche nelle forme e confezioni: «100 mg capsule rigide a rilascio prolungato, 30 capsule», «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato, 30 capsule» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: GNR S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggio - Milano, via Europa, 35, c.a.p. 20053, Italia, codice fiscale n. 00795170158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg capsule rigide a rilascio prolungato», 30 capsule;

A.I.C. n. 025149081\G (in base 10) ORZHNT (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato;

classe: A Nota: 66;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Probuttore: Pharmatec international S.r.l. stabilimento sito in San Giuliano Milanese (Milano), via Tirso, 6/7 (probuzione in Bulk); Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l. stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli, 7 (confezionamento e controlli finali).

Composizione: contenuto della capsula, dati espressi per una capsula:

principio attivo: ketoprofene 100 mg;

eccipienti: microgranuli in saccarosio e amido 18,05 mg; povidone k30 1,93 mg; poli(metil)metacrilati 0,62 mg;

composizione della capsula: gelatina 48-49 mg; titanio biossido (E171) 1 mg;

confezione: «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato», 30 capsule;

A.I.C. n. 025149093\G (in base 10) ORZHP5 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato;

classe: A nota: 66;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: pharmatec international S.r.l. stabilimento sito in San Giuliano Milanese (Milano), via Tirso, 6/7 (produzione in Bulk):

Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l. stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli 7 (confezionamento e controlli finali).

Composizione: contenuto della capsula, dati espressi per una capsula:

principio attivo: ketoprofene 200 mg;

eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido 36,19 mg; povidone K30 3,87 mg;

poli(metil)metacrilati 1,23 mg: talco 18,32 mg;

composizione della capsula: gelatina 75 mg: titanio biossido (E171) 1,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7994

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gorobac»

Estratto decreto n. 400 del 27 giugno 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale GOROBAC nelle forme e confezioni: «1,2 g compresse» 12 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Duegi Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Algero Rosi, 38 - c.a.p. 53100, Italia, codice fiscale n. 01008740522;

confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

confezione: «1,2 g compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 034753018 (in base 10) 114LHU (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: A;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: LA.FA.RE laboratorio farmaceutico S.r.l. stabilimento sito in Ercolano - Napoli, via Sac. Benedetto Cozzolino 77 (produzione controlli e confezionamento).

Composizione: una compressa:

principio attivo: bacampicillina cloridrato 1200 mg;

eccipienti: lattosio 130 mg; cellulosa microgranulare 80 mg; magnesio stearato 10 mg; peg 6000 30 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7995

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Plendil»

Estratto decreto n. 401 del 27 giugno 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PLENDIL anche nella forma e confezione: «10 mg compresse rivestite» 29 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio - Milano, palazzo Volta - via F. Sforza, c.a.p. 20089, codice fiscale n. 00735390155.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 mg compresse rivestite» 28 compresse;

A.I.C. n. 028162055 (in base 10) OUVG07 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Astrazeneca AB stabilimento sito in Sodertalje (Sweben), Gartunavagen (produzione + confezionamento + controllo); Schering Plough S.p.a. stabilimento sito in Comazzo (Lodi), via f.lli kennedy n. 5 (produzione + confezionamento + controllo): Pierrel Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Capua (Caserta), strada statale Appia (produzione + confezionamento + controllo).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: felodipina 10 mg;

eccipienti: metilidrossipropilcellulosa 105,3 mg; alluminio silicato 47 mg; lattosio 28 mg; idrossipropilcellulosa 11,5 mg; olio di ricino idrogenato 40 poliossilato 10 mg; sodio stearilfumarato 4,25 mg; cellulosa microcristallina 3 mg; polietilenglicole 1,3 mg; titanio biossido 0,6 mg; cera carnauba 0,1 mg; propilgallato 0,06 mg; ferro ossido rosso 0,1 mg; ferro ossido giallo 0,07 mg.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa. Angina pectoris.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7996

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sertacream»

Estratto decreto n. 413 del 3 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: SERTACREAM nella forma e confezione: «2% crema», un tubo da 30 g.

Titolare A.I.C: Ferrer internacional S.A., con sede legale, domicilio fiscale in Gran via Carlos III, 94 - 08028 Barcellona (Spagna).

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Sant Cugat del Vallès (Barcellona - Spagna), Joan Buscallà 1-9.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«2% crema», tubo da 30 g;

A.I.C. n. 029083021 (in base 10) OVRKDF (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: sertaconazolo nitrato g 2;

eccipienti: polietilenglicoli ed etilenglicol palmito stearati (tefose 63), gliceridi lauropalmitostearici poliossietilenati (labrafil M2130 CS), glicerolo mono-di-isostearato, olio di vaselina, paraidrossibenzoato di metile, acido sorbico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico delle micosi cutanee come dermatofitosi, tinea pedis, tinea cruris, tinea corporis, tinea barbae e tinea manus; candidiasi (moniliasi) e pityriasis versicolor (malassetia furfur e pityrosporum orbiculare).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7997

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'assemblea dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in data 27 settembre 2000, ha proposto alcune modifiche allo statuto di detta Unione introducendo variazioni sul numero dei componenti il comitato di presidenza e il consiglio.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive) ha approvato il nuovo testo di statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio con proprio decreto 7 aprile 2001.

01A8016

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651167/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.